


© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e da Rita Carnevali, assistente linguistico.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

## Guida sull'articolo 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

---

Divieto dell'abuso di diritto

Aggiornata al 31 agosto 2019

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre totalmente o parzialmente la presente guida, sotto forma di pubblicazione stampata o in formato elettronico (web), sono invitati a contattare [publishing@echr.coe.int](mailto:publishing@echr.coe.int) per conoscere le modalità di autorizzazione.

Per qualsiasi informazione sulle traduzioni in corso delle Guide sulla giurisprudenza, consultare il documento «[Traductions en cours](#)».

La presente guida è stata elaborata a cura del giureconsulto e non vincola la Corte; può subire modifiche di forma.

Il testo originale di questa Guida è in inglese. La guida viene aggiornata regolarmente. Il presente aggiornamento è stato terminato il 31 agosto 2019.

Le guide sulla giurisprudenza possono essere scaricate dal sito: [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int) (Jurisprudence - Analyse jurisprudentielle – Guides sur la jurisprudence).

© Consiglio d'Europa / Corte europea dei diritti dell'uomo, 2019

Aggiornata al: 31.8.2019

# INDICE

## Avviso al lettore

### I. Introduzione

### II. Principi generali

- A. Destinatari dell'articolo 17
  - 1. Gli Stati
  - 2. I gruppi e gli individui
- B. Abuso di diritto
  - 1. La nozione di abuso di diritto
  - 2. L'abuso di diritto e il ricorso individuale abusivo (articolo 35 § 3 a))
  - 3. I valori fondamentali della Convenzione
  - 4. Gli scopi vietati dall'articolo 17
  - 5. L'importanza del contesto
  - 6. L'impatto della condotta controversa
- C. I diversi utilizzi dell'articolo 17
  - 1. Ricorso diretto
    - a. Carattere accessorio ed effetto dell'articolo 17
    - b. Oggetto del ricorso
    - c. I diritti non contemplati dall'articolo 17
    - d. I diritti contemplati dall'articolo 17
    - e. Quando applicare l'articolo 17?
  - 2. Aiuto all'interpretazione delle disposizioni materiali della Convenzione

### III. Esempi ricavati dalla giurisprudenza

- A. Apologia e giustificazione del terrorismo e dei crimini di guerra
  - 1. Applicazione dell'articolo 17
  - 2. Non applicazione dell'articolo 17
  - 3. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
  - 4. Nessun riferimento all'articolo 17
- B. Incitazione alla violenza
  - 1. Applicazione dell'articolo 17
  - 2. Non applicazione dell'articolo 17
  - 3. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
  - 4. Nessun riferimento all'articolo 17
- C. Dedotta minaccia all'integrità territoriale e all'ordine costituzionale
  - Non applicazione dell'articolo 17
- D. Promozione delle ideologie totalitarie
  - 1. Comunismo
    - a. Applicazione dell'articolo 17
    - b. Non applicazione dell'articolo 17
    - c. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
  - 2. Ideologia nazista

- a. Non applicazione dell'articolo 17
  - b. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
  - c. Nessun riferimento all'articolo 17
- 3. Sharia
  - a. Applicazione dell'articolo 17
  - b. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
  - c. Nessun riferimento all'articolo 17
- E. Incitazione all'odio
  - 1. Xenofobia e discriminazione razziale
    - a. Applicazione dell'articolo 17
    - b. Non applicazione dell'articolo 17
    - c. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
  - 2. Odio etnico
    - a. Odio nei confronti dei Rom
      - i. Non applicazione dell'articolo 17
      - ii. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
    - b. Antisemitismo
      - i. Applicazione dell'articolo 17
      - ii. Nessun riferimento all'articolo 17
    - c. Altri tipi di odio etnico
      - i. Non applicazione dell'articolo 17
      - ii. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
      - iii. Nessun riferimento all'articolo 17
  - 3. Omofobia
    - a. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
    - b. Nessun riferimento all'articolo 17
  - 4. Odio religioso
    - a. Odio dei non musulmani
      - i. Applicazione dell'articolo 17
      - ii. Non applicazione dell'articolo 17
    - b. Islamofobia
      - i. Applicazione dell'articolo 17
      - ii. Non applicazione dell'articolo 17
      - iii. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
      - iv. Nessun riferimento all'articolo 17
  - F. Negazione dell'Olocausto e questioni connesse
    - 1. Applicazione dell'articolo 17
    - 2. Non applicazione dell'articolo 17
    - 3. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione
    - 4. Nessun riferimento all'articolo 17
  - G. Dibattiti storici
    - 1. Non applicazione dell'articolo 17
    - 2. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione

## **Allegato**

### **Elenco delle cause citate**

## Avviso al lettore

La presente guida fa parte della serie delle *Guide sulla giurisprudenza* pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Corte», «la Corte europea» o «la Corte di Strasburgo»), allo scopo di fornire agli operatori della giustizia informazioni sulle più importanti sentenze e decisioni rese da quest'ultima. La presente guida analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Convenzione» o «la Convenzione europea»). Il lettore potrà trovarvi i principi fondamentali elaborati in materia e i precedenti pertinenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e decisioni di principio, importanti e/o recenti\*.

Le sentenze e decisioni della Corte servono non solo a dirimere le cause di cui essa è investita, ma in modo più ampio anche a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione; esse contribuiscono in tal modo al rispetto, da parte degli Stati, degli impegni dagli stessi assunti nella loro qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 154, serie A n. 25, e, recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016).

Il sistema istituito dalla Convenzione ha pertanto lo scopo di definire, nell'interesse generale, questioni che rientrano nell'ordine pubblico, elevando le norme di tutela dei diritti dell'uomo ed estendendo la giurisprudenza in questo ambito a tutta la comunità degli Stati parte alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], n. 30078/06, § 89, CEDU 2012). Infatti, la Corte ha sottolineato il ruolo della Convenzione in quanto «strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo» per quanto riguarda i diritti dell'uomo (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente guida contiene il riferimento delle parole chiave per ciascuno degli articoli citati della Convenzione o dei suoi Protocolli. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in una *Liste de mots-clés*, che proviene da un thesaurus contenente termini direttamente estratti (per la maggior parte) dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La [banca dati HUDOC](#) della giurisprudenza della Corte permette la ricerca per mezzo di parole chiave. Perciò, la ricerca con tali parole chiave permetterà al lettore di trovare un gruppo di documenti aventi contenuto giuridico simile (per ciascuna causa il ragionamento e le conclusioni della Corte sono riassunte per mezzo di parole chiave). Le parole chiave per ciascuna causa sono disponibili nella Scheda dettagliata del documento. Tutte le spiegazioni necessarie sono consultabili nel [manuale di utilizzo HUDOC](#).

---

\*La giurisprudenza citata può essere in una delle due lingue ufficiali (francese e inglese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

## Articolo 17 della Convenzione – Divieto dell'abuso di diritto

«Nessuna disposizione della (...) Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.»

### Parole chiave HUDOC

Divieto dell'abuso di diritto (17) – Soppressione dei diritti e delle libertà (17) – Limitazioni eccessive dei diritti e libertà (17)

## I. Introduzione

1. L'articolo 17 vieta la soppressione e le limitazioni eccessive dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione. Esso si applica agli Stati, ai gruppi e agli individui.
2. Il testo dell'articolo 17 si ispira all'articolo 30 della [Dichiarazione universale dei diritti umani](#) (1948). Delle disposizioni analoghe all'articolo 17 si trovano anche nel [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici](#) (1966), nella [Convenzione americana dei diritti umani](#) (1969) e nella [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) (2000).
3. Con questa disposizione fondamentale, la Convenzione mira a salvaguardare i diritti che sancisce proteggendo il libero funzionamento delle istituzioni democratiche ([Partito comunista \(KPD\) c. Germania](#), 1957, decisione della Commissione).
4. L'articolo 17 è stato introdotto nella Convenzione in quanto non si poteva escludere che una persona o un gruppo di persone invocino i diritti sanciti dalla Convenzione per ricavarne il diritto di compiere attività volte alla soppressione di questi stessi diritti ([Perinçek c. Svizzera](#) [GC], 2015, § 113; [Ždanoka c. Lettonia](#) [GC], 2006, § 99 con un riferimento ai lavori preparatori della Convenzione). In effetti, non è del tutto improbabile che dei movimenti totalitari, organizzati sotto forma di partiti politici, pongano fine alla democrazia, dopo aver prosperato sotto il regime democratico. La storia europea contemporanea ne conosce alcuni esempi ([Refah Partisi \(Partito della prosperità\) e altri c. Turchia](#) [GC], 2003, § 99).
5. Tenuto conto del legame evidente tra la Convenzione e la democrazia, nessuno deve essere autorizzato ad avvalersi delle disposizioni della Convenzione per indebolire o distruggere gli ideali e i valori di una società democratica ([Refah Partisi \(Partito della prosperità\) e altri c. Turchia](#) [GC], 2003, § 99). Lo scopo generale dell'articolo 17 è impedire che dei gruppi totalitari o estremisti possano sfruttare in loro favore i principi posti dalla Convenzione ([W.P. e altri c. Polonia](#) (dec.), 2004; [Paksas c. Lituania](#) [GC], 2011, § 87).
6. L'articolo 17 è legato alla nozione di «democrazia idonea a difendersi» ([Vogt c. Germania](#), 1995, §§ 51 e 59; [Ždanoka c. Lettonia](#) [GC], 2006, § 100; [Erdel c. Germania](#) (dec.), 2007; [Perinçek c. Svizzera](#) [GC], 2015, § 242).

7. Una determinata forma di conciliazione tra gli imperativi della difesa della società democratica e quelli della salvaguardia dei diritti individuali è insita nel sistema della Convenzione. Allo scopo di garantire la stabilità e l'effettività di un regime democratico, lo Stato può essere indotto ad adottare misure concrete per proteggersi valutandone con cura l'entità e le conseguenze (*Ždanoka c. Lettonia* [GC], 2006, §§ 99-100; *Petropavlovskis c. Lettonia*, 2015, §§ 71-72).

8. Vietando «l'abuso di diritto», l'articolo 17 mira a fornire alle democrazie i mezzi per lottare contro gli atti e le attività che distruggono o limitano in maniera indebita i diritti e le libertà fondamentali, che si tratti di atti o attività provenienti da uno «Stato», da un «gruppo» o da un «individuo» (*Bîrsan c. Romania* (dec.), 2016, § 68).

# I. Principi generali

## A. Destinatari dell'articolo 17

### 1. Gli Stati

9. Nella misura in cui l'articolo 17 fa riferimento agli Stati, la parola «Stato» rinvia necessariamente agli Stati parte alla Convenzione (*Bîrsan c. Romania* (dec.), 2016, § 71).

10. L'articolo 17 ha due effetti. In primo luogo, impedisce agli Stati parte di basarsi su una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione allo scopo di sopprimere i diritti e le libertà in essa garantiti. In secondo luogo, l'articolo 17 osta a che gli Stati parte si basino su una disposizione della Convenzione per limitare i diritti e le libertà che essa garantisce in misura più ampia di quanto la Convenzione stessa preveda (*Bîrsan c. Romania* (dec.), 2016, § 71).

11. L'articolo 17 è stato invocato a sostegno di doglianze secondo le quali uno Stato aveva agito in un modo volto a sopprimere diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione o a imporre a tali diritti delle limitazioni più ampie di quelle previste nella Convenzione (*Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], 2016, § 222). A tutt'oggi, nessuno Stato è mai stato condannato per questo motivo.

12. In alcune cause, rinviando alle sue conclusioni dal punto di vista delle disposizioni materiali della Convenzione, la Corte non ha ritenuto utile procedere a un esame sotto il profilo dell'articolo 17 (*Engel e altri c. Paesi Bassi*, 1976, § 104; *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 1982, § 76; *Ulusoy e altri c. Turchia*, 2007, § 59).

13. In altre cause, la Corte ha respinto tali doglianze in mancanza di elementi che dimostrassero che lo Stato convenuto avesse deliberatamente cercato di sopprimere uno qualsiasi dei diritti invocati dal ricorrente o di limitare uno qualsiasi di tali diritti in modo più ampio di quanto non prevedesse la Convenzione (*Bîrsan c. Romania* (dec.), 2016, § 71; *Seurot c. Francia* (dec.), 2004; *Preda e Dardari c. Italia* (dec.), 1999; si vedano anche *X., Y. e Z. c. Regno Unito*, 1982, decisione della Commissione; *Contrada c. Italia*, 1997, decisione della Commissione).

14. Così, nella causa *Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], 2016, il ricorrente lamentava una violazione dell'articolo 17 da parte dei due Stati convenuti a causa della loro presunta tolleranza verso il regime illegale instaurato nella «Repubblica moldava di Transnistria» («la RMT»), autoproclamatasi in quanto tale, che non riconosceva, secondo lui, nessuno dei diritti sanciti dalla Convenzione. La Corte ha considerato che la doglianza non rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 17 (§ 223).

15. Nella causa *Ashingdane c. Regno Unito*, 1985, il ricorrente, un paziente affetto da disturbi mentali, ha dovuto sopportare il regime più severo di un ospedale psichiatrico speciale per 19 mesi in più rispetto a quanto richiedesse la sua salute mentale a causa di un ritardo nel suo trasferimento verso un ospedale psichiatrico ordinario. Poiché il luogo e le modalità del suo internamento nell'ospedale speciale che applicava il regime

più rigoroso erano stati in ogni caso equivalenti a quelli della «detenzione regolare di un alienato», la Corte non ha ritenuto che l'articolo 17 fosse stato violato né che il diritto del ricorrente alla libertà e alla sicurezza avesse subito limitazioni più ampie di quelle previste dall'articolo 5 § 1 e) (§ 47).

## 2. I gruppi e gli individui

16. L'articolo 17, nella misura in cui riguarda gruppi o individui, ha lo scopo di metterli nell'impossibilità di ricavare dalla Convenzione un diritto che permetta loro di svolgere un'attività o compiere un atto volti alla soppressione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 7 della parte «In diritto»; *Orban e altri c. Francia*, 2009, § 33; *Paksas c. Lituania* [GC], 2011, § 87; *Roj TV A/S c. Danimarca* (dec.), 2018, § 30; *Šimunić c. Croazia* (dec.), 2019, § 37).

17. Nel seguito della presente guida sarà esaminato l'articolo 17 applicato ai gruppi e agli individui.

## B. Abuso di diritto

### 1. La nozione di abuso di diritto

18. La nozione di «abuso» compare nell'articolo 17 della Convenzione e l'aggettivo abusivo compare nell'articolo 35 a) (ricorso individuale abusivo). Questa nozione deve essere intesa nel suo significato comune, ossia il fatto, per il titolare di un diritto, di esercitarlo in maniera pregiudizievole al di fuori del suo scopo (*Miroļubovs e altri c. Lettonia*, 2009, §§ 62 e 65; *S.A.S. c. Francia* [GC], 2014, § 66).

19. Per accertare se una determinata condotta si traduca in un abuso di diritto, la Corte esamina gli scopi che persegue un ricorrente quando invoca la Convenzione, e la loro compatibilità con tale strumento.

20. L'articolo 17 entra in gioco quando un ricorrente cerca di sviare una disposizione della Convenzione dal suo vero scopo avvalendosi di un diritto che essa sancisce allo scopo di giustificare, promuovere o compiere degli atti:

- che siano contrari alla lettera e allo spirito della Convenzione (*M'Bala M'Bala c. Francia* (dec.), 2015; *Garaudy c. Francia* (dec.), 2003; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013; *W.P. e altri c. Polonia* (dec.), 2004; *Witzsch c. Germania (n. 2)* (dec.), 2005);
- che siano incompatibili con la democrazia e/o con altri valori fondamentali della Convenzione (*Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, § 114; *Pavel Ivanov c. Russia* (dec.); *Norwood c. Regno Unito* (dec.), 2004; *Roj TV A/S c. Danimarca* (dec.), 2018, § 48);
- che siano contrari ai diritti e alle libertà in essa riconosciuti (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 7 della parte «In diritto»; *Varela Geis c. Spagna*, 2013, § 40; *Molnar c. Romania* (dec.), 2012).

21. Degli atti di questo tipo, se fossero autorizzati, contribuirebbero alla soppressione

dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione (*Garaudy c. Francia* (dec.), 2003; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013).

## 2. L'abuso di diritto e il ricorso individuale abusivo (articolo 35 § 3 a)

22. Quando un ricorrente cerca di far valere i diritti riconosciuti dalla Convenzione in un modo che entra in flagrante contraddizione con i diritti e i valori protetti dalla Convenzione, la sua condotta può tradursi in un ricorso individuale abusivo ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) (*Koch c. Polonia* (dec.), 2017, § 32; si veda anche la [Guida pratica sulla ricevibilità](#), nella parte «Ricorso abusivo»).

23. Nella decisione *Koch c. Polonia* (dec.), 2017, il ricorrente ha fatto ricorso alla forza per prelevare dei campioni di capelli dalla sua ex moglie e da sua figlia allo scopo di dimostrare che non era il padre di quest'ultima. Dinanzi alla Corte ha lamentato, dal punto di vista degli articoli 6 e 8, di non essere stato in grado di adire i giudici interni per contestare la sua paternità. In riferimento all'articolo 17 la Corte ha concluso, alla luce delle circostanze eccezionali della causa, che invocando dinanzi alla Corte l'articolo 8 sulla base di elementi raccolti in violazione dei diritti altrui riconosciuti dalla Convenzione, il ricorrente aveva abusato del suo diritto di ricorso individuale (§§ 31-34).

## 3. I valori fondamentali della Convenzione

24. Quando valuta la condotta e gli scopi di un ricorrente alla luce dell'articolo 17, la Corte tiene conto dei valori proclamati e sanciti dalla Convenzione, così come espressi in particolare nel suo preambolo (*Delfi AS c. Estonia* [GC], 2015, § 136; *Garaudy c. Francia* (dec.), 2003; *M'Bala M'Bala c. Francia* (dec.), 2015), nonché dei valori sottesi alla Convenzione (*Lehideux e Isorni c. Francia*, 1998, § 53; *Paksas c. Lituania* [GC], 2011, § 87), ad esempio:

- la giustizia e la pace (*M'Bala M'Bala c. Francia* (dec.), 2015; *Garaudy c. Francia* (dec.), 2003; *D.I. c. Germania*, 1996, decisione della Commissione; *Marais c. Francia*, 1996, decisione della Commissione; *Karatas e Sari c. Francia*, 1998, decisione della Commissione);
- un regime politico veramente democratico (*Ždanoka c. Lettonia* [GC], 2006, §§ 98-99; *Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], 2003, § 99; *Kühnen c. Germania*, 1988, decisione della Commissione);
- la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali e carattere sacro della vita umana (*Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania* (dec.), 2012, § 74; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013, § 106);
- la tolleranza, la pace sociale e la non discriminazione (*Pavel Ivanov c. Russia* (dec.), 2007; *Norwood c. Regno Unito* (dec.), 2004; *Belkacem c. Belgio* (dec.), 2017);
- la parità tra uomini e donne (*Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013, § 110);
- la coesistenza, all'interno della società, dei membri che la compongono al di là di qualsiasi segregazione razziale (*Vona c. Ungheria*, 2013, § 57).

#### 4. Gli scopi vietati dall'articolo 17

25. L'articolo 17 vieta ai ricorrenti di avvalersi della Convenzione per compiere, promuovere e/o giustificare atti assimilabili a o caratterizzati da:

- odio (*Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, §§ 115 e 230; *Molnar c. Romania* (dec.), 2012; *Belkacem c. Belgio* (dec.), 2017);
- violenza (*Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania* (dec.), 2012, § 73; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013, § 106; *Kaptan c. Svizzera* (dec.), 2001; *Belkacem c. Belgio* (dec.), 2017);
- xenofobia e discriminazione razziale (*Jersild c. Danimarca*, 1994, § 35; *Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi Bassi*, 1979, decisione della Commissione; *Féret c. Belgio*, 2009);
- antisemitismo (*Pavel Ivanov c. Russia* (dec.), 2007; *W.P. e altri c. Polonia* (dec.), 2004);
- islamofobia (*Norwood c. Regno Unito* (dec.), 2004; *Seurot c. Francia* (dec.), 2004; *Soulas e altri c. Francia*, 2008);
- terrorismo e crimini di guerra (*Orban e altri c. Francia*, 2009, § 35; *Leroy c. Francia*, 2008, § 27; *Roj TV A/S c. Danimarca* (dec.), 2018, §§ 46-47);
- negazione e revisione di fatti storici chiaramente accertati, come l'Olocausto (*Lehideux e Isorni c. Francia*, 1998, § 47; *M'Bala M'Bala c. Francia* (dec.), 2015; *Garaudy c. Francia* (dec.), 2003; *Witzsch c. Germania (n. 2)* (dec.), 2005);
- disprezzo per le vittime dell'Olocausto, di una guerra e/o di un regime totalitario (*Witzsch c. Germania (n. 2)* (dec.), 2005; *Fatullayev c. Azerbaijan*, 2010, § 81; *Vajnai c. Ungheria*, 2008, § 25; *Fáber c. Ungheria*, 2012, § 58);
- ideologia totalitaria e altre idee politiche incompatibili con la democrazia (*Lehideux e Isorni c. Francia*, 1998, § 53; *Vona c. Ungheria*, 2013, § 36; *Vajnai c. Ungheria*, 2008, § 25; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013, §§ 108-113; *Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], 2003, § 132; *Schimanek c. Austria* (dec.), 2000; *Kühnen c. Germania*, 1988, decisione della Commissione; *Partito comunista (KPD) c. Germania*, 1957, decisione della Commissione).

26. Quando un ricorrente persegue uno o più degli scopi sopra menzionati, può entrare in gioco l'articolo 17. La Corte può tuttavia scegliere di trattare tali questioni senza basarsi sull'articolo 17 (*Zana c. Turchia*, 1997; *Sürek c. Turchia (n. 1)* [GC], 1999; *Balsytė-Lideikienė c. Lituania*, 2008; *Vejdeland e altri c. Svezia*, 2012; *Smajić c. Bosnia-Erzegovina* (dec.), 2018; si vedano anche le guide sull'articolo 11 e sull'articolo 10 (prossima pubblicazione) della Convenzione).

27. Quando un ricorrente persegue scopi di altro tipo, ancorché eventualmente deprecabili, non entra in gioco l'articolo 17.

28. Nella causa *Paksas c. Lituania* [GC], 2011, al ricorrente, un ex presidente della Lituania, fu vietato di presentarsi alle elezioni presidenziali e legislative dopo essere stato destituito dalle sue funzioni all'esito di un procedimento di *impeachment*. Nell'ambito dell'esercizio del suo mandato presidenziale, egli aveva, illegalmente e per scopi personali, concesso la cittadinanza lituana a un imprenditore russo, rivelato a quest'ultimo un segreto di Stato, e si era avvalso del suo status per influenzare

indebitamente un'impresa privata a beneficio di suoi familiari. Nelle sue osservazioni, il Governo affermava che il ricorrente aveva inteso utilizzare il meccanismo della Convenzione per compiere una ritorsione politica e farsi rieleggere alla presidenza del paese. La Corte ha tuttavia ritenuto che tale doglianza fosse priva di pertinenza: nulla indicava che il ricorrente perseguisse scopi di natura equiparabile a quelli vietati dall'articolo 17 (§ 89). Essa ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, non essendo convinta dell'importanza dell'ineleggibilità del ricorrente per preservare l'ordine democratico della Lituania (§107).

29. Nella causa *Palusinski c. Polonia* (dec.), 2006, il ricorrente fu condannato per avere redatto un'opera nella quale incitava i lettori a consumare stupefacenti qualificando tali sostanze come benefiche per la salute mentale e fisica. Anche se le opinioni espresse dal ricorrente erano contrarie alla politica nazionale di lotta contro la droga, l'argomentazione del Governo secondo la quale il ricorso dell'interessato doveva essere considerato un abuso di diritto ai sensi dell'articolo 17 non ha convinto la Corte. Il ricorrente aveva dunque il diritto di invocare l'articolo 10. La Corte alla fine ha respinto il suo ricorso in quanto manifestamente infondato, ritenendo che la sua condanna fosse stata proporzionata allo scopo legittimo della tutela della salute e della morale.

30. Nella causa *Rubins c. Lettonia*, 2015, il ricorrente, un professore universitario, fu destituito dalle sue funzioni dopo avere, durante un controversia relativa alla chiusura del suo dipartimento, indicato al rettore che avrebbe rivelato al pubblico i problemi di plagio e di cattiva gestione dei finanziamenti statali dell'istituto se quest'ultimo non avesse risolto la controversia secondo le modalità proposte dal ricorrente. Il Governo sosteneva che la mail inviata dal ricorrente al suo datore di lavoro esprimeva un ricatto e delle minacce evidenti, e l'interessato non poteva dunque chiedere la protezione offerta dall'articolo 10. Il Governo invitava la Corte ad applicare l'articolo 17, argomentando che l'approccio che era stato seguito nelle cause di negazione dell'Olocausto e nelle cause simili non doveva essere interpretato in maniera restrittiva. La Corte, non essendo in grado di concludere che il testo della mail in questione conteneva elementi che potessero essere destinati a indebolire o a distruggere gli ideali e i valori di una società democratica, non ha accolto tale proposta (§§ 41 e 48). La Corte ha infine constatato una violazione dell'articolo 10.

31. Nella causa *Katamadze c. Georgia* (dec.), 2006, la ricorrente, una giornalista, fu condannata per avere pubblicato informazioni inesatte e commenti oltraggiosi a proposito di altri giornalisti. Secondo il Governo la ricorrente, il cui unico scopo era, a suo parere, offendere le persone interessate e sopprimere i loro diritti, aveva abusato della sua libertà di espressione. La Corte ha considerato che le argomentazioni presentate dal Governo rientrassero nel campo di applicazione del secondo paragrafo dell'articolo 10 e non ha ritenuto utile esaminarle anche dal punto di vista dell'articolo 17. Poiché la ricorrente non era stata in grado di dimostrare che le sue affermazioni non costituivano un attacco personale e gratuito, il suo ricorso fu dichiarato manifestamente infondato.

## 5. L'importanza del contesto

32. Quando cerca di stabilire se il ricorrente persegua uno degli scopi vietati dall'articolo 17, la Corte considera «la maggior parte del contenuto», il «tono generale o il «senso generale» dei suoi atti (*M'Bala M'Bala c. Francia* (dec.), 2015, § 41; *Garaudy c. Francia* (dec.), 2003; *Seurot c. Francia* (dec.), 2004), nonché «il loro contesto immediato e più generale» (*Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, § 239).

33. Solo procedendo ad un esame attento del contesto si può stabilire una distinzione pertinente tra una condotta o dei termini che, seppur scioccanti e offensivi, rientrano nella protezione dell'articolo 10, e quelli che non meritano di essere tollerati in una società democratica (*Vajnai c. Ungheria*, 2008, § 53; *Fáber c. Ungheria*, 2012, § 36). Il luogo e il momento della condotta in questione svolgono un ruolo importante a questo proposito (*ibidem*, § 55).

## 6. L'impatto della condotta controversa

34. La Corte può tenere conto delle conseguenze della condotta del ricorrente nel decidere se tale condotta equivalga a un abuso dei diritti sanciti dalla Convenzione.

35. Così, nella sentenza *Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, 1992, quando sosteneva la necessità di un'ingiunzione che impedisse ad alcune agenzie di consulenza di fornire alle donne incinte informazioni riguardanti gli istituti in cui si praticavano aborti all'estero, il governo convenuto si è basato sull'articolo 17 per sostenere che l'articolo 10 non doveva essere interpretato in maniera da limitare o sopprimere il diritto alla vita dei nascituri o recarvi pregiudizio. In altri termini, secondo il Governo, l'articolo 17 impediva che l'esercizio da parte delle ricorrenti della loro libertà di comunicare informazioni pregiudicasse il diritto alla vita dei nascituri. La Corte ha osservato che l'ingiunzione in questione non aveva impedito alle Irlandesi di recarsi all'estero per far interrompere la loro gravidanza, e che le informazioni di cui tale ingiunzione cercava di privarle potevano essere ottenute da altre fonti. Pertanto, non era l'interpretazione dell'articolo 10 ma la posizione osservata in Irlanda per quanto riguarda il modo di applicazione del diritto interno in vigore che rendeva possibile il mantenimento, al livello di allora, del numero degli aborti subiti dalle donne irlandesi fuori dal loro paese (§§ 76 e 78-79). Per di più, le consulenti delle agenzie ricorrenti non raccomandavano né incoraggiavano l'aborto, e non si può dubitare che dopo tale consulenza, alcune donne abbiano preferito non interrompere la loro gravidanza. Il legame tra le informazioni fornite e la distruzione di una vita futura non era dunque così chiaro come il Governo affermava (§ 75). La Corte ha dunque implicitamente escluso che le attività di consulenza delle ricorrenti fossero destinate a sopprimere il diritto alla vita dei nascituri o che abbiano potuto avere conseguenze serie sul numero degli aborti subiti da donne irlandesi fuori dal loro paese. Essa ha deciso di non applicare l'articolo 17 e ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 10, tenuto conto del carattere troppo ampio e sproporzionato dell'ingiunzione in questione (§§ 74 e 80).

36. Nella causa *Roj TV A/S c. Danimarca* (dec.), 2018, la Corte ha tenuto conto, tra l'altro, del fatto che la società ricorrente aveva diffuso a un grande pubblico in

programmi televisivi delle opinioni favorevoli ad atti terroristici e, sulla base dell'articolo 17, essa ha dichiarato il suo ricorso incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

37. Analogamente, il fatto che la condotta in questione non abbia presumibilmente alcuna influenza non esclude la pertinenza dell'articolo 17.

38. Ad esempio, nella causa [Witzsch c. Germania \(n. 2\)](#) (dec.), 2005, la Corte ha considerato che non fosse pertinente che il ricorrente avesse negato in una lettera di natura privata, e non davanti a un ampio pubblico, la responsabilità di Hitler e del regime nazional-socialista nell'Olocausto. Secondo la Corte, in applicazione dell'articolo 17, il ricorrente non poteva invocare l'articolo 10 con riguardo a tali affermazioni e il suo ricorso è stato dichiarato incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

39. Nella causa [R.L. c. Svizzera](#) (dec.), 2003, la polizia ha sequestrato due CD e tre singoli che erano stati inviati al ricorrente per posta, in quanto contribuivano alla propagazione del razzismo, sostenevano l'uso della forza e potevano essere utilizzati per la radicalizzazione di gruppi estremisti. Il ricorrente sosteneva che gli articoli ordinati erano destinati soltanto al suo uso personale e non sarebbero serviti a fini commerciali. La Corte si è basata sull'elemento sostanziale dell'articolo 17: nella misura in cui tali articoli erano contrari ai valori sottesi alla Convenzione, l'ingerenza era «necessaria in una società democratica». La doglianza formulata dal ricorrente dal punto di vista dell'articolo 10 è stata dunque respinta in quanto manifestamente infondata.

40. Nella causa [Norwood c. Regno Unito](#) (dec.), 2004, la Corte ha respinto l'argomentazione del ricorrente secondo la quale l'affissione, che era stata ritenuta costituire l'espressione pubblica di un attacco contro tutti i musulmani del paese, era avvenuta in una zona rurale non soggetta a grandi tensioni razziali o religiose e che, di conseguenza, non era dimostrato che fosse stata vista da alcun musulmano. L'articolo 17 è stato applicato direttamente e il ricorso è stato respinto per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

## **C. I diversi utilizzi dell'articolo 17**

41. Finora la Corte ha fatto ricorso all'articolo 17 quando ha esaminato questioni dal punto di vista degli articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 35 § 3 a) della Convenzione e degli articoli 1 e 3 del Protocollo n. 1. A seconda della natura di una causa, la Corte può applicare l'articolo 17 direttamente o servirsene come aiuto all'interpretazione. Una tabella riportata nell'[Allegato](#) di questa guida presenta uno schema dei vari usi dell'articolo 17 in combinato disposto con altre disposizioni della Convenzione.

### **1. Ricorso diretto**

42. Quando un ricorrente cerca fondamentalmente di ricorrere a una disposizione materiale della Convenzione per ricavarne un diritto qualsiasi di compiere un atto o

un'attività volti alla soppressione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione, la Corte applica l'articolo 17 e respinge la sua doglianza per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 (*Pavel Ivanov c. Russia* (dec.), 2007; *Belkacem c. Belgio* (dec.), 2017, § 37; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013).

43. La Corte può applicare l'articolo 17 d'ufficio e dichiarare un ricorso irricevibile *de plano* (*Pavel Ivanov c. Russia* (dec.), 2007; *Norwood c. Regno Unito* (dec.), 2004; *Belkacem c. Belgio* (dec.), 2017, § 37; *Witzsch c. Germania (n. 2)* (dec.), 2005; *Roj TV A/S c. Danimarca* (dec.), 2018).

#### **a. Carattere accessorio ed effetto dell'articolo 17**

44. L'articolo 17 della Convenzione si può applicare soltanto in combinato disposto con le clausole normative della Convenzione (*Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], 2016, § 222).

45. L'articolo 17 ha una portata negativa (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 7 della parte «In diritto»), e produce l'effetto di impedire l'esercizio di un diritto previsto dalla Convenzione che il ricorrente cerca di far valere rivolgendosi alla Corte (*Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, § 114).

46. L'articolo 17 comporta l'esclusione e la decadenza dalla protezione della Convenzione (*Bingöl c. Turchia*, 2010, § 32). In virtù dell'articolo 17, un atto o un'attività volti alla soppressione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione sono esclusi dalla protezione della disposizione materiale pertinente della Convenzione, e tale disposizione non trova pertanto applicazione nel caso di specie.

#### **b. Oggetto del ricorso**

47. L'articolo 17 non priva un individuo che cerca di sopprimere i diritti o le libertà riconosciuti nella Convenzione della protezione generale dei diritti o delle libertà in essa garantiti. Tale articolo impedisce semplicemente all'individuo in questione di ricavare dalla Convenzione un diritto di commettere un'attività o compiere un atto volti alla soppressione dei diritti o delle libertà in essa riconosciuti (*Lawless c. Irlanda*, 1959, rapporto della Commissione, § 141).

48. L'articolo 17 ha, in un certo senso, una portata piuttosto limitata: si applica soltanto a coloro che minacciano il regime democratico delle Parti contraenti, e questo in misura strettamente proporzionata alla gravità e alla durata di tale minaccia (*De Becker c. Belgio*, 1960, rapporto della Commissione, § 279).

49. In particolare, l'articolo 17 non può servire a privare per sempre una determinata persona dei suoi diritti e libertà soltanto per il fatto che, in un determinato momento, questa persona ha manifestato delle convinzioni totalitarie e agito di conseguenza (*De Becker c. Belgio*, 1960, rapporto della Commissione, § 279).

50. Nella causa *De Becker c. Belgio* (1960, rapporto della Commissione), il ricorrente, un giornalista, si trovava nell'incapacità di esercitare la sua professione in quanto era stato condannato per collaborazione con le autorità tedesche in Belgio durante la seconda guerra mondiale. Sebbene il suo comportamento passato potesse essere considerato rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 17, nulla dimostrava che nel 1960, nel momento in cui la Commissione ha esaminato la sua causa, egli avesse intenzione di recuperare la propria libertà di espressione per abusarne, ad esempio facendo l'apologia del regime nazista. La Commissione si è perciò rifiutata di applicare l'articolo 17 ed ha esaminato il merito della doglianza del ricorrente dal punto di vista dell'articolo 10.

51. La Corte era pronta a seguire lo stesso approccio nella causa *Ždanoka c. Lettonia* [GC], 2006. In tale causa la ricorrente, una dirigente del partito comunista, fu interdetta da qualsiasi mandato elettivo a causa delle sue attività all'interno del partito, le quali erano continuate anche dopo che il partito ebbe tentato un colpo di Stato nel 1991. Durante l'esame delle doglianze della ricorrente dal punto di vista degli articoli 10 e 11, una camera della Corte si è rifiutata di applicare l'articolo 17, in quanto la misura contestata era fondata sull'impegno politico passato della ricorrente, mentre le sue attività pubbliche in corso non rivelavano alcuna inosservanza dei valori fondamentali della Convenzione (§ 109 della [sentenza della camera](#)). La Grande Camera, alla quale la causa è stata poi rinviata, non ha trattato la questione dell'applicazione dell'articolo 17 in questo contesto, in quanto ha deciso non doversi esaminare la causa sotto il profilo degli articoli 10 e 11 (§ 141 della [sentenza della Grande Camera](#)). Tuttavia, essa ha fatto riferimento all'articolo 17 nella sua constatazione di non violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1. (La sentenza della Grande Camera è esaminata più in dettaglio di seguito, nella sezione «[Comunismo](#)» del capitolo III.)

52. Come regola generale, la Corte è attenta a non deliberare oltre l'oggetto della causa. Così, quando deve decidere sull'applicabilità dell'articolo 17, essa scarta sistematicamente qualsiasi manifestazione degli scopi vietati che, sebbene legata ai fatti di causa, se non addirittura concomitante con gli stessi, non rientri in senso stretto nel suo campo di applicazione. La causa *Ifandiev c. Bulgaria* (2019) illustra tale principio: il ricorrente fu considerato civilmente responsabile dopo avere introdotto due affermazioni fattuali mendaci nella sua opera intitolata *L'ombra di Sion*; egli accusava in tale opera un dirigente sindacale di essere massone e comunista e di avere anche dei legami con gli ex servizi segreti. Il Governo affermava che l'opera in questione difendeva tesi antisemite e che le affermazioni del ricorrente, che erano oggetto del ricorso depositato da quest'ultimo dinanzi alla Corte, dovevano essere viste nel contesto generale degli scritti del ricorrente. La Corte non ha tuttavia condiviso tale argomentazione. Osservando che le affermazioni formulate dal Governo in merito all'articolo 17 non riguardavano le «affermazioni controverse», ossia quelle per le quali era entrata in causa la responsabilità civile del ricorrente, la Corte si è rifiutata di applicare l'articolo 17 e ha concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 10, in quanto importo del risarcimento danni accordato al dirigente sindacale era manifestamente sproporzionato (§§ 22-25).

### c. I diritti non contemplati dall'articolo 17

53. Per raggiungere lo scopo generale dell'articolo 17 (si veda la sezione «[Introduzione](#)» *supra*), non è necessario privare di tutti i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione gli individui che compiono attività volte a sopprimere uno qualsiasi di tali diritti e libertà ([Lawless c. Irlanda \(n. 3\)](#), 1961, § 6 della parte «In diritto»; [Roj TV A/S c. Danimarca](#) (dec.), 2018, § 30; [Šimunić c. Croazia](#) (dec.), 2019, § 37).

54. Tali persone hanno il diritto di avvalersi delle disposizioni della Convenzione che non permetterebbero, se invocate, di tentare di ricavarne il diritto di compiere effettivamente attività volte alla soppressione «dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione». Tali disposizioni riguardano gli obblighi delle autorità pubbliche nei confronti di tutte le persone, obblighi che non sono intaccati dall'articolo 17 ([Lawless c. Irlanda](#), 1959, rapporto della Commissione, § 141).

55. In particolare, l'articolo 17, che ha una portata negativa, non può essere interpretato *a contrario* nel senso che priva una persona fisica dei diritti individuali fondamentali sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 della Convenzione ([Lawless c. Irlanda \(n. 3\)](#), 1961, § 7 della parte «In diritto»; [Varela Geis c. Spagna](#), 2013, § 40; [Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania](#) (dec.), 2012, § 85; [Marini c. Albania](#), 2007, § 90; [Ould Dah c. Francia](#) (dec.), 2009).

56. Nella causa [Lawless c. Irlanda \(n. 3\)](#), 1961, al momento del suo arresto il ricorrente era personalmente implicato nelle attività dell'esercito repubblicano irlandese (IRA), che commetteva azioni violente allo scopo di porre fine alla sovranità che la Gran Bretagna esercitava sull'Irlanda del Nord. Egli fu detenuto per vari mesi, senza essere né imputato né condotto dinanzi a un giudice, in applicazione della Legge relativa agli attacchi contro la sicurezza dello Stato. Né la Commissione né la Corte hanno aderito alle conclusioni presentate dal Governo secondo le quali uno Stato, un gruppo o un individuo che commettono delle attività previste nell'articolo 17 della Convenzione non possono avvalersi di alcuna disposizione della Convenzione. Gli organi della Convenzione, al contrario, hanno ritenuto che l'articolo 17 non impedisse al ricorrente di rivendicare la protezione degli articoli 5 e 6 della Convenzione, e hanno considerato che l'articolo 17 non fosse applicabile nel caso di specie, in quanto il ricorrente non si era avvalso della Convenzione allo scopo di giustificare o commettere atti contrari ai diritti e alle libertà ivi riconosciuti, ma per lamentare di essere stato privato delle garanzie accordate dagli articoli 5 e 6 della Convenzione (§§ 5-7 della parte «In diritto»).

57. Nella causa [Varela Geis c. Spagna](#), 2013, il ricorrente, proprietario di una libreria, fu riconosciuto colpevole del reato di «giustificazione di genocidio», in quanto la maggior parte delle pubblicazioni vendute nel suo negozio facevano l'apologia del nazional-socialismo, negando l'Olocausto e contenendo incitazioni alla discriminazione e all'odio verso la comunità ebraica. Il Governo chiese alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile, argomentando che il messaggio veicolato da tutto il materiale sequestrato presso il ricorrente era contrario allo spirito e alla lettera della Convenzione. La Corte ha osservato che il ricorrente non si era avvalso della Convenzione allo scopo di giustificare o commettere atti contrari ai diritti e alle libertà ivi riconosciuti, ma che aveva contestato di essere stato privato delle garanzie accordate dall'articolo 6 della

Convenzione. Di conseguenza, non si doveva applicare l'articolo 17 della Convenzione (§§ 29 e 40).

58. Anche nella causa *Marini c. Albania*, 2007, la Corte ha respinto l'argomentazione presentata dal Governo secondo la quale, in applicazione dell'articolo 17, il ricorrente non poteva avvalersi delle disposizioni dell'articolo 6 per invitare la Corte a dichiarare che alcune misure adottate dai giudici interni erano incostituzionali (§§ 87-91).

59. Nella causa *Ould Dah c. Francia* (dec.), 2009, il ricorrente, un ufficiale dell'esercito mauritano, fu condannato da un tribunale francese per atti di tortura che erano stati commessi in Mauritania ed erano coperti da una legge di amnistia mauritana. Egli contestava alla giustizia francese di avere applicato il diritto francese piuttosto che il diritto mauritano, in un modo a suo parere incompatibile con l'articolo 7. Sebbene il ricorrente avesse commesso atti contrari all'articolo 3, la Corte ha concluso che non si poteva invocare l'articolo 17 per impedirgli di avvalersi dell'articolo 7.

#### **d. I diritti contemplati dall'articolo 17**

60. L'articolo 17 contempla essenzialmente i diritti che, se invocati, permetterebbero di tentare di ricavarne il diritto di compiere effettivamente attività volte alla soppressione «dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione» (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 6 della parte «In diritto»; *Preda e Dardari c. Italia* (dec.), 1999).

61. Gli organi della Convenzione hanno finora applicato l'articolo 17 in combinato disposto con le disposizioni materiali seguenti:

- l'articolo 9 (*Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania* (dec.), 2012; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013; *Partito comunista (KPD) c. Germania*, 1957, decisione della Commissione);
- l'articolo 10 (*Pavel Ivanov c. Russia* (dec.), 2007; *Belkacem c. Belgio* (dec.), 2017; *M'Bala M'Bala c. Francia* (dec.), 2015; *Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania* (dec.), 2012; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013; *Partito comunista (KPD) c. Germania*, 1957, decisione della Commissione; *Norwood c. Regno Unito* (dec.), 2004; *Garaudy c. Francia* (dec.), 2003; *Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi Bassi*, 1979, decisione della Commissione; *Witzsch c. Germania (n. 2)* (dec.), 2005; *Roj TV A/S c. Danimarca* (dec.), 2018);
- l'articolo 11 (*Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania* (dec.), 2012; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013; *W.P. e altri c. Polonia* (dec.), 2004; *Partito comunista (KPD) c. Germania*, 1957, decisione della Commissione);
- l'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 14 (*Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania* (dec.), 2012);
- l'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 9, 10 e/o 11 (*Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013; *Norwood c. Regno Unito* (dec.), 2004; *Pavel Ivanov c. Russia* (dec.), 2007; *W.P. e altri c. Polonia* (dec.), 2004);
- l'articolo 3 del Protocollo n. 1 (*Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi Bassi*, 1979, decisione della Commissione).

62. Le doglianze formulate dai ricorrenti ai sensi delle disposizioni sopra menzionate sono state respinte per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni

della Convenzione.

#### **e. Quando applicare l'articolo 17?**

63. L'articolo 17 trova applicazione solo in via eccezionale e in casi estremi (*Paksas c. Lituania* [GC], 2011, § 87 *in fine*; *Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, § 114; *Roj TV A/S c. Danimarca* (dec.), 2018, § 46; *Šimunić c. Croazia* (dec.), 2019, § 38).

64. L'articolo 17 deve essere utilizzato solo se è del tutto chiaro che il ricorrente ha cercato di invocare la Convenzione in modo da commettere un'attività o degli atti manifestamente contrari ai valori della Convenzione e che mirano alla soppressione dei diritti e delle libertà ivi sanciti (*Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, §§ 114-115; *Roj TV A/S c. Danimarca* (dec.), 2018, § 31; *Šimunić c. Croazia* (dec.), 2019, § 38). In altre parole, l'articolo 17 dovrebbe trovare applicazione se la condotta del ricorrente riveli a prima vista un atto volto alla soppressione di uno qualsiasi dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione o un'intenzione di compiere tale atto (*Vona c. Ungheria*, 2013, § 38).

65. Per giustificare l'applicazione dell'articolo 17, la manifestazione degli scopi vietati deve essere sufficientemente grave (*Soulas e altri c. Francia*, 2008, § 48) e non equivoca (*Leroy c. Francia*, 2008, § 27). Tuttavia, come indicato nel contesto della libertà di espressione, l'articolo 17 non si applica soltanto ad affermazioni esplicite e dirette che non necessitano di alcuna interpretazione. Una manifestazione latente degli scopi vietati dall'articolo 17 dissimulata sotto la parvenza di una produzione artistica di carattere satirico o provocatorio è stata perciò ritenuta altrettanto pericolosa di un attacco frontale e improvviso, e non meritava pertanto la protezione della Convenzione (*M'Bala M'Bala c. Francia* (dec.), 2015, § 40).

66. La Corte si dimostra reticente ad applicare l'articolo 17 direttamente quando una restrizione dei diritti del ricorrente è particolarmente grave (*Vona c. Ungheria*, 2013, § 36).

67. Quando la questione determinante dal punto di vista dell'articolo 17 – ossia se il ricorrente abbia cercato di invocare la Convenzione in modo da compiere un'attività o commettere atti manifestamente contrari ai valori della Convenzione e volti alla soppressione dei diritti e delle libertà ivi sanciti – non è del tutto chiara e si sovrappone a quella di stabilire se l'ingerenza nell'esercizio dei diritti del ricorrente fosse «necessaria in una società democratica», la questione dell'applicazione dell'articolo 17 deve essere unita al merito della doglianza sollevata dal ricorrente dal punto di vista della disposizione materiale pertinente della Convenzione (*Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, § 115). In tal caso, la Corte decide sull'applicazione dell'articolo 17 tenendo presenti tutte le circostanze della causa, dopo avere esaminato la conformità alla disposizione materiale in questione. Finora la Corte ha deciso di non applicare l'articolo 17 dopo avere esaminato il merito della doglianza del ricorrente (*Lehideux e Isorni c. Francia*, 1998, §§ 38 e 58; *Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia*, 1998, §§ 32 e 60; *Partito socialista e altri c. Turchia*, 1998, §§ 29 e 53; *Soulas e altri c. Francia*, 2008, §§ 23 e 48; *Féret c. Belgio*, 2009, §§ 52 e 82; *Ibragim Ibragimov e altri c. Russia*, 2018, § 63; *Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, § 282; *Stern Taulats e Roura Capellera*

*c. Spagna*, 2018, § 42).

## 2. Aiuto all'interpretazione delle disposizioni materiali della Convenzione

68. La Corte utilizza l'articolo 17 come un aiuto per l'interpretazione delle disposizioni materiali della Convenzione.

69. Considerata la sua funzione particolare, l'articolo 17 serve spesso per confermare una conclusione relativa alla necessità dell'ingerenza nell'esercizio dei suoi diritti da parte del ricorrente. Il fatto che un ricorrente cerchi di avvalersi di un diritto sancito dalla Convenzione per uno scopo contrario alla lettera e allo spirito della Convenzione ha un peso enorme nella valutazione della necessità dell'ingerenza contestata (*Williamson c. Germania* (dec.), 2019, § 26).

70. Quando esamina la questione della conformità con le disposizioni materiali invocate dai ricorrenti, la Corte valuta le esigenze di tali disposizioni alla luce dell'articolo 17 (*Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, § 209; *Lehideux e Isorni c. Francia*, 1998, § 38).

71. Questo avviene quando la questione della sua applicazione è unita al merito della doglianza sotto il profilo della disposizione materiale in questione (*Lehideux e Isorni c. Francia*, 1998, §§ 38 e 58; *Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia*, 1998, §§ 32 e 60; *Partito socialista e altri c. Turchia*, 1998, §§ 29 e 53; *Soulas e altri c. Francia*, 2008, §§ 23 e 48; *Féret c. Belgio*, 2009, §§ 52 e 82; *Ibragim Ibragimov e altri c. Russia*, 2018, § 63; *Stern Taulats e Roura Capellera c. Spagna*, 2018, § 23; *Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, § 116).

72. Gli organi della Convenzione si sono tuttavia basati anche sull'articolo 17 senza risolvere esplicitamente la questione della sua applicabilità alle circostanze di una determinata causa (*Ždanoka c. Lettonia* [GC], 2006, § 99; *Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], 2003, § 96; *Witzsch c. Germania* (dec.), 1999; *Fáber c. Ungheria*, 2012, § 58; *Chauvy e altri c. Francia*, 2004, § 69; *Schimanek c. Austria* (dec.), 2000; *Molnar c. Romania* (dec.), 2012, § 23; si vedano anche le decisioni della Commissione *D.I. c. Germania*, 1996; *Nachtmann c. Austria*, 1998; *Rebhandl c. Austria*, 1996; *Nationaldemokratische Partei Deutschlands Bezirksverband München-Oberbayern c. Germania*, 1995; *Honsik c. Austria*, 1995; *Walendy c. Germania*, 1995; *F.P. c. Germania*, 1993; *Remer c. Germania*, 1995; *Kühnen c. Germania*, 1988; *Marais c. Francia*, 1996; *Purcell e altri c. Irlanda*, 1991; *Karatas e Sari c. Francia*, 1998; e *H., W., P. e K. c. Austria*, 1989).

73. In alcuni casi, la Corte si è anche basata sull'articolo 17 in sostanza, senza citarlo espressamente (*Jersild c. Danimarca*, 1994, § 35; *R.L. c. Svizzera* (dec.), 2003). Essa si è implicitamente ispirata all'articolo 17 quando ha concluso che degli atti che miravano alla distruzione della democrazia, incitavano alla violenza o cercavano di propagare, incoraggiare o giustificare l'odio fondato sull'intolleranza non beneficiavano della tutela offerta dalle disposizioni materiali pertinenti della Convenzione, come gli articoli 10 e 11 (*Delfi AS c. Estonia* [GC], 2015, § 140; *E.S. c. Austria*, 2018, § 43; *Stomakhin c. Russia*, 2018, §§ 120-122; *Kaptan c. Svizzera* (dec.), 2001; *Herri Batasuna e Batasuna c.*

*Spagna*, 2009, § 87; *Gündüz c. Turchia* (dec.), 2003; *Kudrevičius e altri c. Lituania* [GC], 2015, § 92; *Yazar e altri c. Turchia*, 2002; si vedano anche le guide sull'articolo 11 e sull'articolo 10 (prossima pubblicazione) della Convenzione).

74. La Corte utilizza anche l'articolo 17 come un aiuto all'interpretazione delle nozioni o della portata dei diritti contenuti in altre disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli:

- Articolo 5 § 1 (*Irlanda c. Regno Unito*, 1978, § 194);
- Articolo 6 § 1 (*Golder c. Regno Unito*, 1975, § 38; *Campbell e Fell c. Regno Unito*, 1984, § 90);
- Articolo 2 del Protocollo n. 1 (*Campbell e Cosans c. Regno Unito*, 1982, § 36).

### III. Esempi ricavati dalla giurisprudenza

#### A. Apologia e giustificazione del terrorismo e dei crimini di guerra

##### 1. Applicazione dell'articolo 17

75. Nella causa [Roj TV A/S c. Danimarca](#) (dec.), 2018, la società ricorrente, che gestiva un canale televisivo, fu riconosciuta colpevole di avere fatto, nei suoi programmi, l'apologia delle attività terroristiche del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan). Fu condannata a una sanzione pecuniaria e privata della sua licenza di trasmissione. La Corte ha considerato che, in virtù dell'articolo 17, la doglianza della società ricorrente non rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 10, tenuto conto dell'impatto e della natura dei programmi in causa, che erano stati diffusi presso un vasto pubblico e avevano incitato a commettere atti di violenza e a sostenere un'attività terroristica, e, pertanto, che la causa riguardasse direttamente la prevenzione del terrorismo, una questione di primaria importanza nella società europea moderna. La Corte ha ritenuto in particolare che la copertura televisiva di parte, accompagnata da incitazioni ripetute a prendere parte a combattimenti e ad azioni e ad unirsi alla lotta armata, così come la glorificazione dei combattenti del PKK deceduti, fossero costitutive di una propaganda per questo movimento, un'organizzazione terroristica, e non potessero pertanto essere considerate una semplice espressione di simpatia. Inoltre, all'epoca dei fatti, la società ricorrente percepiva un finanziamento non trascurabile da parte del PKK (§§ 46-47). Il ricorso è stato respinto per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione. Per cause più datate in materia di espressione di un sostegno al PKK, si vedano di seguito, nella sezione «[Incitazione alla violenza](#)»: [Zana c. Turchia](#), 1997, §§ 52-62; [Sürek c. Turchia \(n. 1\)](#) [GC], 1999, §§ 58-65).

##### 2. Non applicazione dell'articolo 17

76. Nella causa [Leroy c. Francia](#), 2008, il ricorrente, un disegnatore, fu riconosciuto colpevole di concorso in apologia del terrorismo per avere pubblicato un disegno che raffigurava l'attentato perpetrato sulle Torri Gemelle del World Trade Center con la didascalia «Tutti l'abbiamo sognato...l'Hamas l'ha fatto». La Corte ha ritenuto che, utilizzando tali termini, il ricorrente avesse espresso la propria approvazione della violenza e la propria solidarietà con gli autori presunti dell'attentato, e dunque offeso la dignità delle vittime (§§ 42-43). La Corte si è tuttavia rifiutata di applicare l'articolo 17, per vari motivi. In primo luogo, il messaggio sotteso che il ricorrente aveva cercato di veicolare, ossia il sostegno e l'esaltazione della distruzione violenta dell'imperialismo americano, non comportava la negazione di diritti fondamentali e non poteva essere assimilato ad affermazioni razziste, antisemite o islamofobe direttamente rivolte contro i valori sottesi alla Convenzione. In secondo luogo, il disegno e la didascalia che lo accompagnava non esprimevano una giustificazione dell'atto terroristico che fosse inequivocabile a tal punto da escluderli dalla protezione garantita dall'articolo 10 (§ 27). La Corte ha infine concluso che non vi è stata violazione di tale disposizione tenuto conto della data della pubblicazione (soltanto due giorni dopo gli attentati), del suo impatto in una regione politicamente sensibile e della necessità che le autorità si dimostrino vigilanti di fronte al rischio di *escalation* della violenza (§ 45).

77. La causa *Orban e altri c. Francia* (2009), riguardava la pubblicazione di un'opera da parte di un ex membro dei servizi speciali che era stato direttamente implicato in atti di tortura e di esecuzione sommaria nel compimento della sua missione durante la guerra d'Algeria nel 1955-1957. Gli editori e l'autore furono dichiarati colpevoli di apologia dei crimini di guerra o di concorso in tale reato. La Corte, ritenendo di trovarsi nell'impossibilità di concludere che l'opera avesse cercato senza ambiguità di giustificare la tortura e le esecuzioni sommarie, si è rifiutata di applicare l'articolo 17. Il fatto che l'autore non avesse preso una distanza critica rispetto a tali pratiche atroci e che, invece di esprimere rammarico, avesse affermato di avere agito nell'ambito della missione che gli era stata affidata dalle autorità francesi, faceva interamente parte della testimonianza pubblicata dai ricorrenti. Tenuto conto della singolare importanza del dibattito di interesse generale in questione, del lasso di tempo trascorso dalla guerra e della gravità della pena inflitta ai ricorrenti, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 10 (§§ 35-36 e 49-54).

### **3. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione**

78. Nella causa *Herri Batasuna e Batasuna c. Spagna*, 2009, i partiti ricorrenti furono dichiarati illegali, e furono sciolti per avere dato il loro sostegno politico all'organizzazione terroristica ETA e per aver seguito la strategia di quest'ultima organizzazione. Basandosi implicitamente sull'articolo 17, la Corte non è stata in grado di considerare che il comportamento in questione rientrasse nella protezione offerta dalla Convenzione, in quanto i metodi utilizzati non erano né legali né compatibili con i principi democratici fondamentali (§ 87). Essa ha ritenuto che, tenuto conto della situazione che viveva la Spagna da molti anni in materia di attentati terroristici e dell'estremo pericolo che i progetti politici dei partiti ricorrenti rappresentavano per la democrazia spagnola, la sanzione inflitta agli interessati fosse proporzionata allo scopo legittimo perseguito, e dunque compatibile con l'articolo 11 (§§ 89 e 93).

79. Nella causa *Purcell e altri c. Irlanda* (1991, decisione della Commissione), fu vietato ai ricorrenti, giornalisti o realizzatori di trasmissioni radiofoniche o televisive, di diffondere interviste o resoconti di interviste dei portavoce dell'Esercito repubblicano irlandese (IRA), un'organizzazione terroristica illegale, e delle altre organizzazioni ad esso affiliate. Tale restrizione aveva lo scopo di impedire alle organizzazioni in questione di inviare messaggi codificati e promuovere le loro attività illegali o delle azioni violente. Facendo riferimento all'articolo 17, la Commissione ha considerato che la restrizione in questione fosse giustificata dall'articolo 10 § 2 e ha dichiarato il ricorso irricevibile.

80. Nella causa *Karatas e Sari c. Francia* (1998, decisione della Commissione), il ricorrente fu condannato per terrorismo in Francia. Facendo riferimento all'articolo 17, la Commissione ha respinto le doglianze formulate da quest'ultimo dal punto di vista degli articoli 9, 10 e 11 in quanto manifestamente infondate poiché, con la sua implicazione nel terrorismo internazionale, contraria ai valori fondamentali della Convenzione, ossia la giustizia e la pace, il ricorrente aveva cercato di sviare tali disposizioni dalla loro reale finalità.

#### 4. Nessun riferimento all'articolo 17

81. Nella causa *Stomakhin c. Russia*, 2018, al ricorrente fu inflitta una pena detentiva con interdizione dall'esercizio del giornalismo per tre anni per avere lanciato degli appelli all'estremismo in relazione al conflitto ceceno. La Corte ha ritenuto che alcune delle dichiarazioni in questione, che erano state pubblicate poco dopo la perpetrazione di attentati terroristici, facessero l'apologia del terrorismo, presentassero i comandanti come «eroi» e facessero appello a un bagno di sangue e al ribaltamento violento, con ricorso alla forza, del regime politico e dell'ordine costituzionale vigenti in Russia. Essa ha aggiunto che, descrivendo le forze armate e le forze di sicurezza federali come il male assoluto, brutale e disumanizzato, i testi in questione avessero suscitato nei confronti di questi ultimi un odio irrazionale e profondo che, tenuto conto del contesto sensibile della lotta contro il terrorismo, li aveva esposti a un rischio di violenza fisica (§§ 99-101). La Corte non si è basata sull'articolo 17 in questo contesto, ed ha alla fine concluso che vi è stata violazione dell'articolo 10, tenuto conto della severità della pena e del debole impatto potenziale delle dichiarazioni in questione, contenute in una nota informativa pubblicata dal ricorrente stesso, che quest'ultimo distribuiva personalmente o per mezzo dei suoi conoscenti durante manifestazioni pubbliche (§§ 129-131).

### B. Incitazione alla violenza

#### 1. Applicazione dell'articolo 17

82. Nelle cause seguenti, basandosi sull'articolo 17, la Corte ha respinto le doglianze formulate dai ricorrenti dal punto di vista degli articoli 9, 10, 11, 13 o 14 per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione. Nella prima causa, la doglianza presentata dal punto di vista dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 riguardante la confisca dei beni dell'associazione ricorrente è stata respinta in quanto manifestamente infondata per gli stessi motivi.

83. La causa *Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania* (dec.) (2012) riguardava il divieto delle attività di un'associazione islamica accusata di raccomandare il ricorso alla violenza allo scopo di distruggere lo stato di Israele, di espellere e ucciderne gli abitanti e di rovesciare i governi nel mondo musulmano. La Corte ha ritenuto che l'associazione ricorrente utilizzasse i diritti sanciti dalla Convenzione per scopi che erano manifestamente contrari ai valori della Convenzione e che, in particolare, andavano contro l'impegno in favore della risoluzione pacifica dei conflitti internazionali e il carattere sacro della vita umana.

84. La Corte ha confermato tali conclusioni nella causa *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013, riguardante la condanna inflitta ai ricorrenti per avere diffuso l'ideologia di Hizb ut-Tahrir, organizzazione considerata terroristica e vietata in Russia, e per avere reclutato nuovi membri per questa organizzazione. Dato che Hizb ut-Tahrir faceva l'apologia della guerra e aspirava a imporre le regole dell'islam e un regime fondato sulla sharia nel mondo intero, la diffusione delle sue idee politiche da parte dei

ricorrenti rientrava manifestamente nel campo di applicazione dell'articolo 17 (§§ 107-114).

85. Nella causa *Belkacem c. Belgio* (dec.), 2017, il ricorrente fu condannato a una sanzione pecuniaria e a una pena detentiva per aver messo nella piattaforma YouTube una serie di video nei quali richiama gli auditori a dominare i non musulmani, a dare loro una lezione e a combatterli. La Corte ha dichiarato che un attacco così generale, veemente e apertamente pieno di odio era in contraddizione con i valori di tolleranza, pace sociale e non discriminazione. Per di più, essa ha ritenuto che le affermazioni del ricorrente, che raccomandavano la Jihad e difendevano la sharia facendo appello alla violenza allo scopo di imporla, potessero essere considerate come un «discorso di incitamento all'odio» (§§ 33-36).

## **2. Non applicazione dell'articolo 17**

86. Nella causa *Stern Taulats e Roura Capellera c. Spagna*, 2018, i ricorrenti furono condannati per avere dato fuoco ad una grande fotografia della coppia reale a testa in giù. I ricorrenti dovevano scontare una pena detentiva in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria che era stata loro inflitta. La Corte si è rifiutata di applicare l'articolo 17 ritenendo che, se considerato nel contesto di una manifestazione antimonarchica e separatista, l'atto dei ricorrenti doveva essere interpretato come l'espressione simbolica di un rifiuto radicale o di una protesta, o anche di una critica politica, piuttosto che un discorso di incitamento all'odio. Inoltre, non emergeva alcuna incitazione alla violenza dagli elementi utilizzati per la messa in scena, dal contesto o dalle conseguenze dell'atto, il quale non era stato accompagnato da condotte violente e non aveva turbato l'ordine pubblico. La sanzione penale inflitta ai ricorrenti, pertanto, si traduceva secondo la Corte in una ingerenza sproporzionata nell'esercizio da parte degli stessi della loro libertà di espressione, che l'ha condotta a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 10 (§§ 38-42).

87. Nella causa *Bingöl c. Turchia*, 2010, il ricorrente, un politico, fu condannato a una pena detentiva per avere criticato lo Stato turco in merito alla questione curda. Per la Corte, le sue osservazioni offensive non erano di natura tale da giustificare l'applicazione dell'articolo 17 (§ 32). La Corte ha osservato che sebbene alcuni passaggi avessero una connotazione ostile, gli stessi non esortavano all'uso della violenza e non cercavano di instillare un odio profondo e irrazionale verso coloro che erano presentati come responsabili dei fatti denunciati. Pur tenendo conto delle difficoltà legate alla lotta contro il terrorismo, la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse ricevuto una sanzione di una gravità sproporzionata, contraria all'articolo 10 (§ 39).

## **3. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione**

88. Nella decisione *Gündüz c. Turchia*, 2003, il ricorrente, capo di una setta islamica radicale, fu condannato per incitazione pubblica al crimine a seguito di affermazioni che erano state riportate nella stampa. Rimproverando agli «intellettuali islamici moderati» di essere «allo stremo», simili a «una statua vuota», il ricorrente aggiungeva: «Ormai, basta che uno bravo tra i musulmani pianti un pugnale nella loro

pancia molle e dia loro due colpi di baionetta per dimostrare fino a che punto sono vuoti». Tali affermazioni avrebbero potuto essere considerate metaforiche, ma potevano anche sembrare un discorso di incitazione all'odio, di apologia della violenza o di incitazione alla violenza. In particolare, una delle persone interessate, uno scrittore che gode di una certa notorietà, era stata indicata per nome e si era dunque innegabilmente trovata esposta ad un rischio importante di subire violenze fisiche. Basandosi implicitamente sull'articolo 17, la Corte non ha ritenuto che la grave sanzione imposta nel caso di specie fosse sproporzionata in quanto la condotta del ricorrente era incompatibile con lo spirito di tolleranza e andava contro i valori fondamentali di giustizia e di pace, negando in tal modo i principi su cui si basa una democrazia pluralista. Essa ha quindi respinto, in quanto manifestamente infondata, la doglianza formulata dal ricorrente dal punto di vista dell'articolo 10.

89. Nella causa *Kaptan c. Svizzera* (dec.), 2001, le autorità interne confiscarono e distrussero ottantotto chilogrammi di documenti di propaganda del PKK che erano indirizzati al ricorrente. Tali documenti, che erano certamente destinati a essere venduti o distribuiti, miravano a radicalizzare gli emigranti curdi e, in maniera generale, a convincere il maggior numero possibile di candidati alla lotta armata contro le autorità turche. La Corte si è basata in sostanza sull'articolo 17, osservando che questo tipo di discorsi non era contemplato dall'articolo 10. Essa ha respinto la doglianza del ricorrente in quanto manifestamente infondata.

#### **4. Nessun riferimento all'articolo 17**

90. Nelle cause sopra menzionate, pur ammettendo che il PKK era un'organizzazione terroristica, la Corte ha esaminato le dichiarazioni che lo riguardavano unicamente dal punto di vista dell'articolo 10, senza basarsi esplicitamente o implicitamente sull'articolo 17.

91. Nella causa *Zana c. Turchia*, 1997, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 10 per quanto riguarda la pena inflitta al ricorrente, il quale aveva espresso il proprio sostegno al «movimento di liberazione nazionale del PKK», precisando in seguito che non era «in favore dei massacri», che «tutti potevano commettere errori» e che «era per errore che il PKK uccideva donne e bambini». Secondo la Corte, queste dichiarazioni contraddittorie ed ambigue, fatte per di più dall'ex sindaco della più grande città del Sud-Est della Turchia e pubblicate in un quotidiano importante all'epoca degli attentati commessi dal PKK nella regione, dovevano essere considerate tali da esacerbare una situazione già esplosiva (§§ 58-60).

92. Nella causa *Sürek c. Turchia (n. 1)* [GC], 1999, il ricorrente fu condannato a causa della pubblicazione, sulla sua rivista, di lettere di lettori che condannavano in maniera virulenta le azioni militari delle autorità nel Sud-Est della Turchia. La Corte ha ritenuto che le lettere in contestazione si traducevano in un appello a una vendetta sanguinosa e doversero essere considerate tali da istigare alla violenza inducendo un odio profondo e irrazionale verso coloro che erano presentati come responsabili delle atrocità dedotte, soprattutto contro persone che erano state indicate per nome. La Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 10 (§§ 62-65).

## C. Dedotta minaccia per l'integrità territoriale e l'ordine costituzionale

### Non applicazione dell'articolo 17

93. Nelle tre cause seguenti (*Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia*, 1998, *Partito socialista e altri c. Turchia*, 1998, e *Partito della libertà e della democrazia (ÖZDEP) c. Turchia* [GC], 1999), i partiti ricorrenti furono sciolti principalmente per il fatto che, operando una distinzione tra la nazione curda e la nazione turca, promuovevano il separatismo. Ai loro dirigenti fu fatto divieto di esercitare funzioni analoghe in qualsiasi altro partito politico. Secondo la Corte costituzionale, i partiti ricorrenti perseguivano scopi identici a quelli delle organizzazioni terroristiche in quanto militavano per la creazione di una federazione curdo-turca e sostenevano il diritto dei Curdi di condurre una «guerra d'indipendenza».

94. Per la Corte non era necessario far entrare in gioco l'articolo 17 (*Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia*, 1998, § 60; *Partito socialista e altri c. Turchia*, 1998, § 53; *Partito della libertà e della democrazia (ÖZDEP) c. Turchia* [GC], 1999, § 47). Un'associazione, fosse anche un partito politico, non è esclusa dalla protezione offerta dalla Convenzione per il semplice fatto che le sue attività sono considerate dalle autorità nazionali come lesive delle strutture costituzionali di uno Stato (*Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia*, 1998, § 27; *Partito socialista e altri c. Turchia*, 1998, § 29). L'essenza della democrazia è quella di consentire la proposta e il dibattito di progetti politici diversi, anche quelli che rimettono in discussione il modo in cui uno Stato è attualmente organizzato, a condizione che non cerchino di ledere la democrazia stessa (*Partito socialista e altri c. Turchia*, 1998, §§ 46-47; *Partito della libertà e della democrazia (ÖZDEP) c. Turchia* [GC], 1999, §§ 40-41).

95. Se i partiti ricorrenti hanno invitato la popolazione di origine curda a raggrupparsi e a far valere talune rivendicazioni politiche, la Corte non ha riscontrato in ciò alcun incitamento all'uso della violenza, alla ribellione o all'inosservanza delle regole della democrazia (*Partito socialista e altri c. Turchia*, 1998, §§ 46-47; *Partito della libertà e della democrazia (ÖZDEP) c. Turchia* [GC], 1999, §§ 40-41). Inoltre, non è stato dimostrato che i partiti ricorrenti abbiano incoraggiato il separatismo né che potessero avere una parte di responsabilità nei problemi che il terrorismo poneva in Turchia. In sintesi, la Corte ha ritenuto che una misura di scioglimento così radicale fosse sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito, e fosse pertanto contraria all'articolo 11.

96. Nella causa *Sidiropoulos e altri c. Grecia*, 1998, fu vietato ai ricorrenti di registrare la loro associazione sotto il nome di «Casa della civiltà macedone». La Corte ha ritenuto che l'articolo 17 non fosse applicabile (§§ 28-29), considerando che gli obiettivi perseguiti dall'associazione, che miravano esclusivamente a preservare e sviluppare la cultura popolare e le tradizioni della regione di Florina, fossero perfettamente legittimi. Anche se i ricorrenti avevano fatto appello al pieno rispetto dei diritti della minoranza macedone, non era stato stabilito che essi nutrissero intenzioni separatiste o sostenessero l'uso di violenza o di mezzi antidemocratici o anticostituzionali (§ 43). Il rifiuto di registrare l'associazione dei ricorrenti, che si

basava su un semplice sospetto circa le vere intenzioni di quest'ultima, comportava quindi violazione dell'articolo 11 (§§ 45-47).

97. Nella causa *Associazione di cittadini «Radko» e Paunkovski c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2009, l'associazione ricorrente fu sciolta poco dopo la sua costituzione in quanto il suo vero obiettivo era quello di far rinascere l'ideologia di Ivan Mihajlov-Radko, secondo la quale l'etnia macedone non era mai esistita sul territorio, ma apparteneva ai Bulgari di Macedonia. La Corte non ha ritenuto necessario far entrare in gioco l'articolo 17, in quanto non vi erano elementi per dimostrare che l'associazione in questione sostenesse l'ostilità o avesse optato per una politica che rappresentava una minaccia reale e imminente per l'ordine pubblico, per la società o per lo Stato macedone. Sebbene il governo convenuto avesse sostenuto che Ivan Mihajlov-Radko (il capo del movimento di liberazione macedone dal 1925 al 1990) e i suoi sostenitori avevano utilizzato metodi terroristici, la Corte costituzionale non aveva qualificato l'associazione ricorrente come «terroristica» né aveva concluso che questa associazione o i suoi membri utilizzassero mezzi illegali o antidemocratici per raggiungere i loro obiettivi. Non aveva neanche spiegato perché riteneva che negare l'identità etnica macedone fosse sinonimo di violenza, e in particolare di violento sovvertimento dell'ordine costituzionale (§§ 72-77). Lo scioglimento dell'associazione è stato giudicato contrario all'articolo 11.

## **D. Promozione delle ideologie totalitarie**

### **1. Comunismo**

#### **a. Applicazione dell'articolo 17**

98. Nella causa *Partito comunista (KPD) c. Germania* (1957, decisione della Commissione), il partito ricorrente fu sciolto in quanto ritenuto anticostituzionale e i suoi beni furono confiscati. La Commissione ha osservato che, sebbene questo partito aspirasse a prendere il potere esclusivamente con mezzi costituzionali, il suo obiettivo era quello di instaurare un sistema social-comunista attraverso una rivoluzione proletaria e con la dittatura del proletariato. Poiché il ricorso alla dittatura era incompatibile con la Convenzione, in virtù dell'articolo 17, il partito ricorrente non poteva beneficiare della protezione offerta dagli articoli 9, 10 e 11. Il suo ricorso fu respinto per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

#### **b. Non applicazione dell'articolo 17**

99. Nella causa *Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia*, 1998, uno dei motivi per cui il partito ricorrente fu sciolto era il fatto che il suo nome conteneva la parola «comunista», vietata dalla legge sulla regolamentazione dei partiti politici. Dal momento che il partito ricorrente soddisfaceva i requisiti della democrazia e non vi erano elementi concreti che dimostrassero che, scegliendo di chiamarsi «comunista», aveva optato per una politica che rappresentava una reale minaccia per la società o lo Stato turchi, la Corte ha ritenuto, tuttavia, che il nome scelto non potesse giustificare un provvedimento così severo come lo scioglimento. Essa non ha considerato

necessario far entrare in gioco l'articolo 17 e ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 11.

100. Nella causa *Partidul Comunistilor (Nepeceristi) e Ungureanu c. Romania*, 2005, ad una formazione politica chiamata «Partito dei comunisti che non erano membri del Partito comunista rumeno» («il PCN»), fu negata la registrazione come partito politico. La Corte non ha trovato alcuna ragione per far entrare in gioco l'articolo 17 (§ 59). Lo statuto del PCN sottolineava l'importanza del rispetto dei principi democratici e non conteneva alcun appello alla violenza o alla rivolta. In realtà, tale statuto criticava sia gli abusi commessi prima del 1989 dall'ex Partito comunista, dal quale prendeva le distanze, anche per quanto riguarda il nome, sia la politica condotta dopo il 1989, descritta come antisociale e antioperaia (§§ 54-55). La Corte ha ritenuto che l'esperienza di un regime comunista totalitario in Romania non potesse di per sé giustificare la necessità dell'ingerenza in questione, tanto più che in un certo numero di paesi europei vi erano partiti comunisti che aderivano all'ideologia marxista (§ 58). Secondo la Corte, una misura così severa e sproporzionata come il rifiuto di registrare un partito politico era contraria all'articolo 11.

101. Nella causa *Vajnai c. Ungheria*, 2008, il ricorrente è stato condannato per aver esposto una stella rossa a cinque punte sulla sua giacca durante una manifestazione autorizzata. Secondo la Corte, il deposito del ricorso non costituiva un abuso di diritto ai fini dell'articolo 17 della Convenzione. In primo luogo, non era stato dimostrato che il ricorrente avesse espresso disprezzo nei confronti delle vittime di una dittatura, né che fosse appartenuto a un gruppo avente finalità totalitarie, né che avesse preso parte a una propaganda razzista (§§ 24-25). In secondo luogo, la Corte ha osservato che, sebbene le massicce violazioni dei diritti umani commesse sotto il regime comunista abbiano screditato la stella rossa come simbolo, quest'ultima rimaneva anche il simbolo del movimento operaio internazionale, che si batteva per una società più giusta, come pure il simbolo di alcuni partiti politici legali attivi in vari Stati membri (§ 52). Il Governo non aveva stabilito che portare la stella rossa equivalesse esclusivamente a identificarsi con idee totalitarie, soprattutto perché il ricorrente aveva esposto questo simbolo durante una manifestazione pacifica e legalmente organizzata, alla quale aveva partecipato come vicepresidente di un partito politico ufficiale di sinistra che non aveva alcuna intenzione nota di partecipare alla vita politica ungherese in violazione dello Stato di diritto. La Corte ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 10 in relazione alla natura indiscriminata e alla portata molto ampia del divieto dell'uso dei simboli totalitari, in particolare in considerazione dell'assenza di qualsiasi rischio attuale e reale di restaurazione del regime comunista o di disordine derivante dall'esposizione in pubblico della stella rossa. Inoltre, la possibilità di diffondere l'ideologia totalitaria, per quanto abominevole, non può da sola motivare la restrizione in questione mediante una sanzione penale (§§ 54-58; si veda anche *Fratanoló c. Ungheria*, 2011).

### **c. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione**

102. Nella causa *Ždanoka c. Lettonia* [GC], 2006, la ricorrente fu privata della possibilità di presentarsi alle elezioni legislative in applicazione di una restrizione che la legislazione imponeva alle persone che avevano partecipato attivamente alle attività

del Partito comunista lettone dopo che quest'ultimo aveva tentato, nel 1991, di rovesciare con la violenza il regime democratico appena instaurato. La Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, in quanto la misura contestata poteva essere considerata accettabile tenuto conto del contesto che aveva portato alla sua adozione. Inoltre, questa misura non è stata applicata alla ricorrente in modo arbitrario o sproporzionato. A questo proposito, la Corte ha fatto riferimento all'articolo 17 per concludere che l'articolo 3 del Protocollo n. 1 non escludeva le restrizioni volte a proteggere l'integrità del processo democratico impedendo la partecipazione ai lavori di un corpo legislativo democratico di coloro che avevano, ad esempio, commesso gravi abusi nell'esercizio di funzioni pubbliche o la cui condotta aveva minacciato di compromettere lo stato di diritto o le basi della democrazia (§§ 110 e 122). Le autorità lettoni potevano quindi a buon diritto, senza oltrepassare i limiti del loro margine di apprezzamento, presumere che la ricorrente avesse espresso delle opinioni incompatibili con la necessità di garantire l'integrità del processo democratico, in quanto non aveva fatto alcuna dichiarazione nella quale avrebbe preso le distanze dal Partito comunista lettone durante il colpo di stato e neanche dopo (§§ 123-124 e 130).

## **2. Ideologia nazista**

### **a. Non applicazione dell'articolo 17**

103. Nella causa *De Becker c. Belgio* (1960, rapporto della Commissione), dopo essere stato condannato per aver collaborato con le autorità tedesche durante la seconda guerra mondiale nell'esercizio delle sue funzioni di redattore capo di un giornale, al ricorrente fu vietato, in particolare, di esercitare il suo mestiere di giornalista e scrittore. Mentre si poteva considerare che il comportamento passato del ricorrente rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, non vi era alcuna prova che nel 1960, al momento dell'esame del suo caso da parte della Commissione, egli avesse l'intenzione di riconquistare la sua libertà di espressione al fine di abusarne, ad esempio facendo l'apologia del regime nazista. Di conseguenza, la Commissione si è rifiutata di applicare l'articolo 17 e ha concluso che le restrizioni in questione, imposte in modo inflessibile e a vita, non potevano essere giustificate rispetto all'articolo 10 (§ 279).

104. Nella causa *Lehideux e Isorni c. Francia*, 1998 la Corte non ha applicato l'articolo 17 a una pubblicazione volta ad assicurare un nuovo processo e la riabilitazione del maresciallo Pétain, capo del governo di Vichy nel 1940-1944, condannato a morte per collaborazione con la Germania nazista. La giustificazione di una politica filonazista non era in discussione in questo caso, in quanto i ricorrenti avevano espressamente dichiarato la loro disapprovazione delle atrocità naziste (§ 53). Questo è stato anche uno dei motivi che hanno indotto la Corte a ritenere che la loro condanna penale fosse contraria all'articolo 10.

## b. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione

105. Gli organi della Convenzione hanno dovuto esaminare una serie di cause riguardanti dei tentativi di rilanciare il nazionalsocialismo, l'antisemitismo e il razzismo attraverso pubblicazioni, esercitazioni paramilitari con uso di uniformi e slogan nazisti, manifestazioni per celebrare il compleanno di Hitler, o altre manifestazioni pubbliche dedicate alla glorificazione dei dittatori del Terzo Reich e del suo esercito (si vedano le decisioni della Commissione *Kühnen c. Germania*, 1988; *X. c. Austria*, 1963; *H., W., P. e K. c. Austria*, 1989; *Ochensberger c. Austria*, 1994; e la decisione della Corte *Schimanek c. Austria*, 2000). La Commissione e, successivamente, la Corte hanno affermato che il nazionalsocialismo era una dottrina totalitaria incompatibile con la democrazia e i diritti umani. Esse si sono basate sull'articolo 17 per concludere che la condanna penale dei ricorrenti era stata «necessaria in una società democratica». Le doglianze formulate da questi ultimi ai sensi degli articoli 9, 10 o 14 sono state respinte in quanto manifestamente infondate.

106. Nella causa *Fáber c. Ungheria*, 2012, il ricorrente fu sottoposto a custodia e multato per aver esposto la bandiera a strisce Árpád allo scopo di protestare contro una manifestazione antirazzista che si stava svolgendo. Questa bandiera è legalmente riconosciuta come una delle bandiere storiche dell'Ungheria, ma allo stesso tempo è spesso usata dai movimenti di estrema destra come simbolo che ricorda il movimento nazista ungherese (le Croci Frecciate). Sebbene il ricorrente avesse sventolato la bandiera sul luogo di uno sterminio di massa di Ebrei sotto il regime delle Croci Frecciate, la sua semplice esposizione, che sicuramente può essere stata considerata offensiva, scioccante e persino «fascista» da alcuni manifestanti, non era né intimidatoria né di natura tale da ispirare un odio profondo e irrazionale contro persone identificabili (§ 56). La Corte non ha escluso che l'esposizione di un simbolo ambiguo nei luoghi specifici in cui si erano verificati dei crimini di massa possa, in determinate circostanze, essere intesa come un'identificazione con gli autori di tali crimini, e che la necessità di tutelare il diritto di onorare delle persone massacrate e il diritto alla pietà dei loro familiari possa richiedere alle autorità di limitare il diritto alla libertà di espressione. Considerazioni simili valgono se l'espressione altrimenti protetta è intesa, in ragione del luogo e del momento scelti, come una glorificazione di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità o di un genocidio. Inoltre, quando il ricorrente ha espresso disprezzo per le vittime di un regime totalitario in quanto tali, ai sensi dell'articolo 17 ciò può costituire un abuso di diritti garantiti dalla Convenzione. Tuttavia, sulla base della sua giurisprudenza relativa all'articolo 17, la Corte non ha riscontrato tali elementi di abuso nel caso di specie (§ 58). La restrizione contestata non rispondeva quindi ad un «bisogno sociale imperioso» ed era contraria all'articolo 10.

107. Nella causa *Šimunić c. Croazia* (dec.), 2019, il ricorrente, un giocatore di calcio, fu condannato per avere, durante una partita, gridato ripetutamente «Per la patria!». Ogni volta gli spettatori avevano risposto «Pronti». Se il significato originario del messaggio in causa era letterario e poetico, questo messaggio era anche il saluto ufficiale del movimento Ustascia, uscito dal fascismo, e del regime totalitario dello Stato indipendente croato. La Corte ha ritenuto importante fare riferimento all'articolo 17 anche se la doglianza formulata dal ricorrente dal punto di vista dell'articolo 10 era in ogni caso infondata (§§ 37-39). Il ricorrente, che era un calciatore famoso e un

modello per molti tifosi, avrebbe dovuto essere consapevole dell'impatto negativo che l'uso di uno slogan provocatorio poteva avere sul comportamento degli spettatori e avrebbe dovuto astenersi da un simile comportamento (§§ 44-48).

### **c. Nessun riferimento all'articolo 17**

108. La Corte non ha ritenuto utile fare riferimento all'articolo 17 nelle cause riguardanti un ricorso gratuito ai simboli nazisti destinato ad «attirare l'attenzione».

109. Nella causa *Nix c. Germania* (dec.), 2018, il ricorrente fu condannato per aver pubblicato in un post su un blog una fotografia di Heinrich Himmler in uniforme delle SS, con l'insegna del partito nazista e una fascia da braccio con la svastica. Il post contestato riguardava il trattamento razzista e discriminatorio che l'agenzia di collocamento avrebbe riservato alla figlia del ricorrente. Anche se il ricorrente non aveva l'intenzione di diffondere una propaganda totalitaria, incitare alla violenza o pronunciare discorsi di odio, non ha spiegato come l'interazione dell'agenzia di collocamento con sua figlia potesse essere paragonata a quanto accaduto sotto il regime nazista. Inoltre, non ha espresso una chiara ed esplicita opposizione all'ideologia nazista, fatto che lo avrebbe esonerato dalla responsabilità penale (§§ 51 e 53-54). Considerando il divieto dell'uso dei simboli nazisti alla luce della storia tedesca come un fattore significativo, la Corte ha respinto per manifesta infondatezza la doglianza che il ricorrente aveva formulato dal punto di vista dell'articolo 10.

## **3. Sharia**

110. Un regime basato sulla legge islamica (sharia) si discosta chiaramente dai valori della Convenzione ed è incompatibile con i principi fondamentali della democrazia, poiché idee come il pluralismo nella partecipazione politica o la costante evoluzione delle libertà pubbliche gli sono estranee (*Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], 2003, § 123). Il sistema multigiuridico, cui si fa riferimento nel contesto di tale regime, non può essere considerato compatibile con il sistema della Convenzione, in quanto introdurrebbe una distinzione tra individui fondata sulla religione (*ibidem*, §§ 119 e 123; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013, §§ 110-111).

### **a. Applicazione dell'articolo 17**

111. Nella causa *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, 2013, la Corte si è occupata della condanna inflitta ai ricorrenti a causa della loro appartenenza a un'organizzazione terroristica, Hizb ut-Tahrir, che aspirava a imporre la legge islamica e un regime basato sulla sharia in tutto il mondo, se necessario ricorrendo alla violenza. La Corte ha respinto le loro doglianze, formulate dal punto di vista degli articoli 9, 10, 11 e 14, per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione (§§ 107-114).

## **b. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione**

112. Nella causa *Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], 2003, la Corte ha concluso che lo scioglimento del più grande partito politico turco e la temporanea decadenza da alcuni diritti politici pronunciata contro i suoi dirigenti non costituissero una violazione dell'articolo 11. Basandosi sulla sua giurisprudenza relativa all'articolo 17, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che un partito politico i cui dirigenti incitavano all'uso della violenza o proponevano un progetto politico che non rispettava la democrazia o che mirava alla distruzione di quest'ultima e alla violazione dei diritti e delle libertà dalla stessa riconosciuti, non poteva avvalersi della protezione della Convenzione contro le sanzioni inflitte per tali motivi (§ 98). In secondo luogo, la Corte ha avallato il potere di intervento preventivo dello Stato quando il pericolo per la democrazia era sufficientemente accertato e imminente (§§ 102-103). Essa ha ritenuto che il progetto politico del Refah volto ad instaurare un regime fondato sulla sharia nel quadro di un sistema multigiuridico fosse in contrasto con la nozione- di «società democratica» e che il Refah non escludesse l'uso della forza per raggiungere il suo scopo (§ 132). È importante sottolineare che, alla luce dei risultati elettorali, il Refah aveva un reale potenziale per conquistare il potere politico senza essere vincolato dai compromessi insiti in una coalizione, fatto che ha dato un carattere più tangibile e immediato al pericolo per la democrazia (§ 108).

## **c. Nessun riferimento all'articolo 17**

113. La Corte non ha ritenuto utile fare riferimento all'articolo 17 in alcune cause in cui il ricorrente promuoveva l'instaurazione della sharia senza fare appello alla violenza.

114. Nella sentenza *Gündüz c. Turchia*, 2003, al ricorrente, capo di una setta islamista, furono inflitte una pena detentiva e una multa per aver fatto dichiarazioni in un programma televisivo in seguito qualificate come «discorsi di odio». Dal punto di vista della Corte, esaminate nel loro contesto, le parole dell'interessato, che descrivono la democrazia come «empia» e la laicità come «ipocrita», non potevano tuttavia essere interpretate come un appello alla violenza né come un discorso di odio basato sull'intolleranza religiosa. Né il semplice fatto di difendere la sharia senza invocare la violenza per introdurla poteva essere considerato un «discorso di odio». Inoltre, in considerazione della capacità di presa del potere politico del ricorrente, la situazione in questa causa non era paragonabile a quella in questione nella causa *Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], 2003 (si veda *supra*). La Corte non ha ritenuto utile ricorrere all'articolo 17 e ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 10 in considerazione delle specificità del contesto, vale a dire il fatto che lo scopo del programma televisivo era quello di presentare la setta di cui il ricorrente era il leader e che le idee estremiste di quest'ultimo erano state espresse nel corso di un vivace dibattito pluralista ed erano state controbilanciate dall'intervento degli altri partecipanti al programma in questione.

## **E. Incitazione all'odio**

115. La Corte è particolarmente sensibile alle affermazioni categoriche che attaccano o denigrano interi gruppi, siano essi etnici, religiosi o di altro tipo (*Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, § 206).

### **1. Xenofobia e discriminazione razziale**

#### **a. Applicazione dell'articolo 17**

116. Nella causa *Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi Bassi* (1979, decisione della Commissione), ai ricorrenti, i dirigenti di un partito politico che era stato vietato per motivi di ordine pubblico e/o di buon costume, fu impedito di candidarsi alle elezioni comunali. Il primo ricorrente fu anche condannato in quanto deteneva, in vista della loro distribuzione, dei volantini che si riteneva istigassero alla discriminazione razziale. La Commissione ha osservato che la politica promossa dai ricorrenti era ispirata dalla preoccupazione generale di fare in modo che tutte le persone che non erano di razza bianca lasciassero il territorio olandese, e questo senza avere alcuna considerazione per la loro nazionalità, il tempo che esse avevano trascorso nel paese, i loro legami familiari, ecc. Alla luce delle disposizioni dell'articolo 17 della Convenzione, le doglianze sollevate dai ricorrenti dal punto di vista dell'articolo 10 della Convenzione e dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 sono state dichiarate incompatibili con le disposizioni della Convenzione e respinte.

#### **b. Non applicazione dell'articolo 17**

117. Nella causa *Féret c. Belgio*, 2009, il ricorrente, che era il presidente di un partito politico di estrema destra, fu condannato per aver distribuito dei volantini, durante una campagna elettorale, che presentavano le comunità di immigrati di origine non europea come un ambiente criminogeno, il cui scopo era sfruttare i vantaggi derivanti dal fatto di vivere in Belgio, e che tentavano di schernirle. Questi volantini contenevano slogan che esortavano ad «opporsi all'islamizzazione del Belgio», ad «interrompere la politica di pseudo-integrazione» e a «rinviare i disoccupati extra-europei». Dal punto di vista della Corte, il contenuto dei volantini in questione non giustificava l'applicazione dell'articolo 17. Tuttavia, la violazione della libertà di espressione dell'interessato non comportava violazione dell'articolo 10. L'incitamento all'esclusione degli stranieri costituisce una violazione fondamentale dei loro diritti. I discorsi politici che incitano all'odio basato su pregiudizi religiosi, etnici o culturali rappresentano un pericolo per la pace sociale e la stabilità politica negli Stati democratici, soprattutto in un contesto elettorale, in cui le dichiarazioni razziste o xenofobe sono ancora più deleterie. Degli attacchi volti a insultare, ridicolizzare o diffamare determinate categorie specifiche della popolazione o un'istigazione alla discriminazione, come quello nel caso di specie, sono sufficienti affinché le autorità diano priorità alla lotta contro il discorso razzista.

### **c. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione**

118. Nella causa *Jersild c. Danimarca*, 1994, il ricorrente, un giornalista, realizzò un reportage contenente degli estratti di un'intervista con un gruppo di giovani che avevano dichiarato, in particolare, che i «negri» e i «lavoratori stranieri» erano delle «bestie» e dei trafficanti di droga. Il ricorrente e i giovani furono condannati per questo motivo. Mentre queste affermazioni non potevano aspirare alla protezione offerta dall'articolo 10, il reportage nel suo insieme non poteva oggettivamente sembrare avere la finalità di diffondere idee e opinioni razziste. Sebbene il reportage non avesse esplicitamente sottolineato che l'istigazione all'odio razziale e l'idea di una razza superiore erano immorali, pericolose e illegali, sia l'introduzione da parte del presentatore televisivo che il comportamento del ricorrente durante le interviste avevano chiaramente dissociato quest'ultimo dalle persone intervistate (§§ 33-35). La condanna del ricorrente non era quindi giustificata rispetto all'articolo 10.

119. Nella causa *R.L. c. Svizzera* (dec.), 2003, la Corte si è implicitamente basata sull'articolo 17 per respingere, per manifesta infondatezza, la doglianza presentata dal ricorrente dal punto di vista dell'articolo 10 relativamente al sequestro di due CD e di tre singoli contenenti propaganda razzista. Dal momento che questi articoli erano diretti contro i valori sottesi alla Convenzione, l'ingerenza era «necessaria in una società democratica».

## **2. Odio etnico**

### **a. Odio nei confronti dei Rom**

#### **i. Non applicazione dell'articolo 17**

120. Nella causa *Vona c. Ungheria*, 2013, un'associazione presieduta dal ricorrente fu sciolta a seguito di una serie di raduni e manifestazioni che aveva organizzato in tutta l'Ungheria, anche in villaggi con una forte popolazione Rom. Durante queste manifestazioni, gli attivisti dell'associazione marciavano in formazioni di tipo militare, indossavano uniformi di stile militare, eseguivano saluti e davano ordini di ispirazione militare. La formazione paramilitare ricordava il movimento nazista ungherese delle Croci Frecciate, che era stato la spina dorsale del regime responsabile dello sterminio di massa dei Rom in Ungheria. La Corte è stata riluttante ad applicare l'articolo 17 in questa causa, che riguardava una restrizione molto grave del diritto del ricorrente alla libertà di associazione. Le attività dell'associazione non hanno rivelato, *prima facie*, alcuna intenzione di giustificare o propagare un'ideologia totalitaria e il ricorrente non aveva espresso disprezzo per le vittime di un regime totalitario né aveva fatto parte di un gruppo avente delle ambizioni totalitarie (§§ 34-39). La Corte ha infine concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 11 ritenendo che, alla luce dell'esperienza storica dell'Ungheria dopo l'ascesa al potere delle Croci Frecciate, non fosse richiesto alle autorità di attendere ulteriori eventi per intervenire quando si trovavano di fronte a un'azione di intimidazione coordinata e su larga scala che, sebbene non accompagnata da violenza, poteva essere considerata come i primi passi dell'attuazione di una politica di segregazione razziale, politica incompatibile con i valori fondamentali della democrazia (§§ 66-69).

## ii. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione

121. Nella causa *Molnar c. Romania* (dec.), 2012, il ricorrente fu condannato per aver distribuito manifesti con i seguenti messaggi: «Impedite alla Romania di diventare un paese di Rom» o «La Romania ha bisogno di bambini, non di omosessuali». Secondo la Corte, per il loro contenuto, tali messaggi erano volti a incitare all'odio contro la minoranza Rom e la minoranza omosessuale, erano di natura tale da turbare gravemente l'ordine pubblico ed erano contrari ai valori fondamentali della Convenzione e di una società democratica. Atti simili erano incompatibili con la democrazia e i diritti umani e quindi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 della Convenzione, non erano protetti dall'articolo 10 (§ 23). In ogni caso, la condanna era «necessaria in una società democratica» e il ricorso è stato respinto in quanto manifestamente infondato.

### b. Antisemitismo

122. Le cause relative all'antisemitismo sono trattate anche sopra, nella sezione «[Ideologia nazista](#)», e qui di seguito, nella sezione «[Negazione dell'Olocausto e questioni connesse](#)».

### i. Applicazione dell'articolo 17

123. Nelle cause seguenti, in applicazione dell'articolo 17, le doglianze formulate dal punto di vista degli articoli 10, 11 e 14 sono state respinte per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

124. Nella causa *Pavel Ivanov c. Russia* (dec.), 2007, il proprietario e redattore capo di un giornale fu condannato per aver scritto e pubblicato una serie di articoli che descrivevano gli Ebrei come la fonte del male in Russia ed esortavano a escluderli dalla vita sociale. Negli articoli, il ricorrente accusava un intero gruppo etnico di fomentare un complotto contro il popolo russo, attribuiva ai membri influenti della comunità ebraica un'ideologia fascista e negava ripetutamente agli Ebrei il diritto alla dignità nazionale. La Corte non ha avuto dubbi sul contenuto fortemente antisemita delle opinioni del ricorrente, e ha ritenuto che un attacco così generale e veemente contro un particolare gruppo etnico fosse in contraddizione con i valori di tolleranza, pace sociale e non discriminazione sottesi alla Convenzione.

125. Nella causa *W.P. e altri c. Polonia* (dec.), 2004, ai ricorrenti fu vietato di costituire un'associazione. Gli elementi di prova disponibili nel caso di specie giustificavano la necessità di far entrare in gioco l'articolo 17, dal momento che lo statuto dell'associazione, che sosteneva che i Polacchi erano perseguitati dalla minoranza ebraica e denunciava l'esistenza di una disuguaglianza tra Polacchi ed Ebrei, poteva essere considerato un rilancio dell'antisemitismo. Inoltre, anche le osservazioni presentate dai ricorrenti alla Corte avevano una connotazione antisemita.

## ii. Nessun riferimento all'articolo 17

126. Nella causa *Balsytė-Lideikienė c. Lituania*, 2008, la ricorrente, proprietaria di una casa editrice, ricevette un ammonimento amministrativo a causa di una pubblicazione contenente dichiarazioni che promuovevano delle rivendicazioni territoriali, esprimendo un nazionalismo aggressivo e indicando gli Ebrei e i Polacchi come gli autori di crimini di guerra e genocidi contro i Lituani. Le copie invendute della pubblicazione furono confiscate. La Corte ha concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 10, in quanto le dichiarazioni in causa che incitavano all'odio contro i Polacchi e gli Ebrei erano fonte di grave preoccupazione per le autorità lituane, soprattutto vista la delicatezza delle questioni relative all'integrità territoriale e alle minoranze nazionali dopo il ripristino dell'indipendenza della Lituania nel 1990 (§§ 78-79). La Corte non ha sollevato d'ufficio la questione dell'applicazione dell'articolo 17.

## c. Altri tipi di odio etnico

### i. Non applicazione dell'articolo 17

127. Nella causa *Associazione di cittadini «Radko» e Paunkovski c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2009, l'associazione ricorrente fu sciolta per aver negato l'identità etnica del popolo macedone. La Corte non ha ritenuto utile applicare l'articolo 17 e ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 11 in assenza di prove concrete idonee a dimostrare che l'associazione avesse optato per una politica che rappresentasse una minaccia reale e imminente per l'ordine pubblico, la società o lo Stato macedoni.

128. Nella causa *Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, la Corte non ha trovato motivi per applicare l'articolo 17 in relazione ad alcune dichiarazioni che contestavano la qualificazione di genocidio dei massacri e delle deportazioni di massa subiti dal popolo armeno per mano dell'Impero ottomano. Tali discorsi, se considerati nel loro insieme e nel loro contesto, non potevano essere equiparati ad appelli all'odio, alla violenza o all'intolleranza. In particolare, il ricorrente, un politico turco, non aveva espresso disprezzo per le vittime né usato termini ingiuriosi nei confronti degli Armeni. Inoltre, il contesto non faceva presupporre automaticamente che tali discorsi avessero avuto finalità razziste e antidemocratiche (§§ 233-239). La condanna penale del ricorrente in Svizzera è stata giudicata contraria all'articolo 10.

### ii. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione

129. Nella causa *Stomakhin c. Russia*, 2018, la Corte ha esaminato, tra l'altro, i discorsi del ricorrente che presentavano vari abusi come tipici e caratteristici di tutti i credenti russi e ortodossi. A questo proposito, invocando implicitamente l'articolo 17, la Corte ha osservato che degli attacchi così generalizzati contro gruppi etnici o religiosi erano in contraddizione con i valori di tolleranza, pace sociale e non discriminazione sottesi alla Convenzione (§§ 120-122). Tuttavia, ha ritenuto che la condanna del ricorrente fosse sproporzionata e comportasse violazione dell'articolo 10.

### **iii. Nessun riferimento all'articolo 17**

130. Nella causa *Balsytė-Lideikienė c. Lituania*, 2008, una sanzione amministrativa che era stata inflitta alla proprietaria di una casa editrice principalmente per alcune dichiarazioni che accusavano gli Ebrei e i Polacchi di crimini di guerra e genocidio contro i Lituani non è stata ritenuta contraria all'articolo 10. La Corte non ha invocato l'articolo 17.

## **3. Omofobia**

### **a. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione**

131. Nella causa *Molnar c. Romania* (dec.), 2012, la Corte si è occupata della condanna che era stata inflitta al ricorrente per aver distribuito dei manifesti contenenti messaggi rivolti in particolare contro la minoranza omosessuale (ad esempio, «La Romania ha bisogno di bambini, non di omosessuali»). La Corte ha ritenuto che, in virtù dell'articolo 17, il ricorrente non potesse invocare l'articolo 10 in quanto la sua condotta era stata incompatibile con la democrazia e i diritti umani. Essa ha respinto la causa per manifesta infondatezza perché, in ogni caso, la condanna del ricorrente non aveva comportato violazione dell'articolo 10.

### **b. Nessun riferimento all'articolo 17**

132. Nella causa *Vejdeland e altri c. Svezia*, 2012, la Corte ha esaminato la condanna che era stata inflitta ai ricorrenti per aver lasciato dei volantini omofobi negli armadietti degli alunni di una scuola secondaria superiore. Questi volantini presentavano l'omosessualità come una «propensione alla devianza sessuale», come aventi un «effetto moralmente distruttivo» sulla società e come la causa della diffusione dell'HIV e dell'AIDS. Nei volantini si affermava, inoltre, che la «lobby omosessuale» cercava di minimizzare la gravità della pedofilia. La Corte ha ritenuto che, sebbene i discorsi in causa non esortassero direttamente a commettere atti di odio, queste affermazioni erano gravi e pregiudizievoli (§§ 54-55). La Corte non ha sollevato d'ufficio la questione dell'applicazione dell'articolo 17. Tuttavia, ha concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 10 dal momento che gli alunni erano in un'età in cui erano sensibili e impressionabili e non erano in grado di scegliere se rifiutare o accettare questi volantini (§ 56).

## 4. Odio religioso

### a. Odio dei non musulmani

#### i. Applicazione dell'articolo 17

133. Nella causa *Belkacem c. Belgio* (dec.), 2017, il ricorrente lamentava la condanna penale che gli era stata inflitta per alcuni video che aveva pubblicato sulla piattaforma YouTube e in cui esortava a dominare le persone non musulmane, a dare loro una lezione e a combatterle. La Corte ha ritenuto che un attacco così generale e veemente che incitava all'odio e alla violenza nei confronti di tutti i non musulmani fosse in contraddizione con i valori di tolleranza, pace sociale e non discriminazione. In virtù dell'articolo 17, la Corte ha respinto per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione la doglianza che il ricorrente aveva formulato in base all'articolo 10.

#### ii. Non applicazione dell'articolo 17

134. Nella causa *Ibragim Ibragimov e altri c. Russia*, 2018, i ricorrenti avevano pubblicato o commissionato la pubblicazione delle opere della collezione *Risale-I Nur* («Trattati di luce»), un'esegesi del Corano scritta nella prima metà del XX secolo da Saïd Nursi, un famoso teologo turco musulmano. Questi libri furono giudicati estremisti, e ne fu vietata la pubblicazione e la distribuzione. Il giudice nazionale rilevò che uno di essi trattava i non musulmani come inferiori ai musulmani e che i musulmani vi erano descritti come «i fedeli» e «i giusti», mentre gli altri erano «i dissoluti», «i filosofi», «i chiacchieroni» o ancora «i piccoli uomini», e che l'autore affermava che non essere musulmani era un «crimine infinitamente grande». La Corte ha respinto l'eccezione preliminare sollevata dal Governo dal punto di vista dell'articolo 17 e ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 10, in quanto non era stato dimostrato che questi discorsi avessero la capacità di incitare alla violenza, all'odio o all'intolleranza. I testi di Saïd Nursi appartenevano alla corrente moderata dell'Islam, sostenevano la tolleranza e la cooperazione interreligiosa, e si opponevano a qualsiasi uso della violenza. Non vi erano prove che queste opere, tradotte in una cinquantina di lingue, avessero causato tensioni interreligiose o avessero portato a conseguenze nefaste, e ancor meno a violenze, in Russia o altrove. I libri non erano ingiuriosi o diffamatori nei confronti dei non musulmani e non li ridicolizzavano. Non trasmettevano un proselitismo abusivo e neanche cercavano di imporre a ciascuno i simboli della religione dell'autore o una concezione della società fondata su precetti religiosi (§§ 116-123).

### b. Islamofobia

#### i. Applicazione dell'articolo 17

135. Nella causa *Norwood c. Regno Unito* (dec.), 2004, il ricorrente fu condannato a causa di un manifesto che aveva apposto sulla finestra del suo appartamento e che mostrava una fotografia delle torri gemelle del World Trade Center in fiamme con la

scritta «Fuori l'islam! – Proteggiamo il popolo britannico», nonché un simbolo della mezzaluna e della stella riprodotto in un cartello di divieto. La Corte ha ritenuto che un attacco così veemente e generale contro un gruppo religioso, che stabiliva un legame tra l'intero gruppo e un grave atto terroristico, fosse contrario ai valori proclamati e sanciti dalla Convenzione. Essa ha ritenuto che tale atto rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 e non beneficiasse quindi della protezione degli articoli 10 e 14. La Corte ha scartato l'argomentazione del ricorrente secondo la quale il manifesto era stato esposto in una zona rurale non soggetta a grandi tensioni razziali o religiose e che, pertanto, non era dimostrato che fosse stato visto da alcun musulmano. Il ricorso è stato respinto per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

## **ii. Non applicazione dell'articolo 17**

136. Nella causa *Soulas e altri c. Francia*, 2008, i ricorrenti uno scrittore e due professionisti del mondo dell'editoria, furono condannati per aver pubblicato un libro che propugnava l'idea di una guerra di riconquista etnica contro i musulmani che, secondo loro, stavano colonizzando l'Europa. Gli immigrati musulmani erano presentati come criminali che frodavano per ricevere benefici, perpetravano «stupri rituali di donne europee» ed erano generalmente animati da francofobia e da razzismo antieuropeo. I passaggi controversi del libro in questione non sono stati considerati sufficientemente gravi per giustificare l'applicazione dell'articolo 17 (§ 48). La Corte, tenendo conto dell'ampio margine di discrezionalità da accordare alle autorità che si trovavano ad affrontare il problema dell'integrazione sociale degli immigrati e delle tensioni generate dai violenti scontri tra le forze dell'ordine e alcuni elementi radicali di questa popolazione di immigranti, ha tuttavia concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 10 (§§ 36-37).

## **iii. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione**

137. Nella causa *Seurot c. Francia* (dec.), 2004, il ricorrente, un insegnante, fu licenziato dopo essere stato condannato per aver pubblicato un articolo nel giornale interno della scuola, che era distribuito a tutti gli alunni e ai loro genitori. Questo articolo faceva riferimento alle «orde musulmane inassimilabili» che erano sbarcate, avevano «costruito moschee ovunque» e avevano imposto l'uso del velo. La Corte ha esaminato se tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere escluse dalla tutela dell'articolo 10 in applicazione dell'articolo 17. Essa ha ritenuto che la doglianza formulata dal ricorrente fosse in ogni caso manifestamente infondata. Ha considerato che il carattere innegabilmente razzista dell'articolo fosse incompatibile con i doveri e le responsabilità che incombono agli insegnanti, che simboleggiano l'autorità agli occhi dei loro alunni e che dovrebbero essere attori dell'educazione alla cittadinanza democratica, essenziale nella lotta contro il razzismo e la xenofobia.

#### iv. Nessun riferimento all'articolo 17

138. Nella causa *Le Pen c. Francia* (dec.), 2010, il ricorrente, ex presidente del partito politico francese chiamato «Fronte nazionale», fu condannato per aver fatto discorsi che presentavano la rapida crescita della «comunità musulmana» come una minaccia già incombente sulla dignità e la sicurezza del popolo francese. La Corte ha ritenuto che i discorsi in causa fossero di natura tale da suscitare un sentimento di rifiuto e ostilità, soprattutto nel contesto del difficile processo di integrazione degli immigranti in Francia. Tuttavia, la Corte non ha ritenuto necessario sollevare d'ufficio la questione dell'applicazione dell'articolo 17 e ha respinto la causa perché manifestamente infondata.

### F. Negazione dell'Olocausto e questioni connesse

139. La Corte e la Commissione hanno invariabilmente presunto che la negazione dell'Olocausto incitasse all'odio o all'intolleranza. In particolare, la criminalizzazione della negazione non si giustifica tanto perché l'Olocausto è un fatto storico chiaramente accertato, quanto perché, in considerazione del contesto storico negli Stati in questione, la sua negazione, anche se presentata come una ricerca storica imparziale, riflette invariabilmente un'ideologia antidemocratica e antisemita (*Perinçek c. Svizzera* [GC], 2015, §§ 234 e 243).

#### 1. Applicazione dell'articolo 17

140. Nella causa *Garaudy c. Francia* (dec.), 2003, il ricorrente fu ritenuto penalmente responsabile per aver pubblicato un'opera in cui negava l'esistenza delle camere a gas, descriveva lo sterminio sistematico e di massa degli Ebrei come una «finzione» e l'Olocausto come un «mito», usava le espressioni «Shoah business» o «mistificazioni per fini politici» per descrivere la loro rappresentazione, e contestava il numero delle vittime ebraiche e la causa del loro decesso. Inoltre, banalizzava questi crimini paragonandoli ad atti che attribuiva agli alleati e rimetteva in discussione la legittimità del tribunale di Norimberga e ne svalutava l'azione. La Corte ha ritenuto che la maggior parte del contenuto e il tono generale dell'opera del ricorrente, e quindi del suo scopo, avessero un carattere marcatamente negazionista e quindi fossero in contrasto con i valori fondamentali della Convenzione, vale a dire la giustizia e la pace. La negazione della realtà dei crimini contro l'umanità, come l'Olocausto, era infatti volta a riabilitare il regime nazionalsocialista e, di conseguenza, ad accusare le vittime stesse di falsificazione della storia. Così, questa negazione è apparsa come una delle forme più acute di diffamazione razziale contro gli Ebrei e di incitamento all'odio nei loro confronti. In applicazione dell'articolo 17, la doglianza formulata dal ricorrente dal punto di vista dell'articolo 10 è stata dichiarata incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione. Poiché la condanna del ricorrente riguardava anche le sue critiche nei confronti dello Stato di Israele e della comunità ebraica, questa parte della doglianza era manifestamente infondata: le dichiarazioni del ricorrente non si limitavano a tale critica e perseguivano in realtà un comprovato obiettivo razzista.

141. Nella causa *Witzsch c. Germania (n. 2)* (dec.), 2005, il ricorrente fu condannato per le dichiarazioni che aveva indirizzato a un noto storico in una lettera privata. Il ricorrente non aveva negato l'Olocausto in quanto tale né l'esistenza delle camere a gas. Tuttavia, aveva negato una circostanza altrettanto importante e comprovata dell'Olocausto, considerando che fosse una falsa propaganda dire che Hitler e il Partito nazionalsocialista (NSDAP) avevano pianificato, deciso e organizzato il massacro degli Ebrei. Per la Corte tali dichiarazioni mostravano il disprezzo del ricorrente nei confronti delle vittime dell'Olocausto. Essa ha ritenuto che il fatto che fossero state rese in una lettera privata e non davanti a un largo pubblico fosse irrilevante. In applicazione dell'articolo 17, la Corte ha respinto la doglianza formulata dal ricorrente dal punto di vista dell'articolo 10 per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

142. Nella causa *M'Bala M'Bala c. Francia* (dec.), 2015, il ricorrente, un attore impegnato in politica, fu condannato per il suo spettacolo durante il quale aveva invitato ad applaudire «di cuore» il suo ospite, un accademico molto noto per le sue opinioni negazioniste. Il ricorrente aveva poi chiamato sul palco un attore che indossava un pigiama a righe, qualificato come «abito di luce», che ricordava la divisa dei deportati e sul quale era cucita una stella gialla con la parola «ebreo», per consegnare all'accademico il «premio dell'infrequentabilità e dell'insolenza». Questo premio si presentava sotto forma di un candelabro a tre braccia con tre mele (il candelabro a sette braccia è un emblema della religione ebraica). Nel posto centrale riservato all'intervento dell'ospite e nella posizione umiliante delle vittime ebraiche delle deportazioni di fronte a colui che negava il loro sterminio, la Corte ha visto una dimostrazione di odio e di antisemitismo, oltre che la rimessa in discussione dell'Olocausto. Inoltre, il ricorrente non si è dissociato dal discorso del suo ospite, che, descrivendo come «affermazionisti» coloro che lo accusavano di essere negazionista, metteva sullo stesso piano dei «fatti storici chiaramente accertati» e una tesi che era contraria ai valori fondamentali della Convenzione, ossia la giustizia e la pace. Il suggerimento dell'invitato di dare un'ortografia diversa alla parola «affermazionisti» aveva manifestamente lo scopo, attraverso un gioco di parole, di incitare il pubblico a considerare i fautori della verità storica come animati da motivazioni «sioniste», fatto che rinvia a un modo comune di pensare che si può ritrovare nelle tesi negazioniste. Inoltre, la descrizione dell'abbigliamento del deportato come «abito di luce» era quantomeno indicativa del disprezzo del ricorrente nei confronti delle vittime dell'Olocausto (§§ 36-38). La Corte ha ritenuto che una presa di posizione palesemente piena di odio e antisemita, presentata sotto forma di produzione artistica, non potesse essere assimilata a uno spettacolo, anche se satirico o provocatorio, che rientrasse nella tutela dell'articolo 10 della Convenzione. La Corte ha considerato che fosse pericolosa quanto un attacco frontale e improvviso e quindi richiedesse l'applicazione dell'articolo 17 (§§ 39-40). Il ricorso fu respinto per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

## **2. Non applicazione dell'articolo 17**

143. Nella causa *Lehideux e Isorni c. Francia*, 1998, la Corte non ha trovato alcun motivo per applicare l'articolo 17 nel caso di una pubblicazione che presentava il maresciallo Pétain, capo di Stato della Francia di Vichy nel 1940-1944, sotto una luce

favorevole, omettendo, tra l'altro, di menzionare la sua responsabilità per la deportazione di migliaia di Ebrei verso i campi di sterminio. Senza minimizzare la gravità di qualsiasi tentativo di occultare tali fatti, la Corte ha ritenuto che questa omissione dovesse essere valutata alla luce di un certo numero di altre circostanze del caso di specie (§ 54). La condanna penale dei ricorrenti è stata in fine giudicata contraria all'articolo 10.

### 3. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione

144. La Commissione era stata investita dal punto di vista dell'articolo 10 di un certo numero di ricorsi relativi alla negazione dell'Olocausto. In queste cause si è trovata di fronte a discorsi i cui autori – quasi sempre persone che difendevano opinioni paragonabili a quelle dei nazisti o che erano legate a movimenti ispirati dal nazismo – mettevano in dubbio la realtà delle persecuzioni e dello sterminio di cui furono vittime milioni di Ebrei sotto il regime nazista, affermavano che l'Olocausto era una menzogna inventata di sana pianta a scopo di manipolazione politica, negavano o giustificavano l'esistenza dei campi di concentramento, oppure sostenevano che le camere a gas in quei campi non erano mai esistite o che il numero di persone che vi erano state uccise era molto esagerato e tecnicamente irrealistico. Spesso riferendosi ai precedenti storici degli Stati interessati, la Commissione ha assimilato questi discorsi ad attacchi contro la comunità ebraica, che andavano contro i valori di giustizia e di pace e incitavano alla discriminazione razziale e religiosa. La Commissione si è basata sull'articolo 17 per rafforzare la sua conclusione secondo la quale le ingerenze contestate (condanne penali, sequestri di pubblicazioni, destituzione di quadri militari attivi, obbligo imposto a un partito politico di impedire le dichiarazioni contestate durante una conferenza) erano state «necessarie in una società democratica». I ricorsi furono respinti in quanto manifestamente infondati (si vedano le decisioni della Commissione *H., W., P. e K. c. Austria*, 1989; *F.P. c. Germania*, 1993; *Ochensberger c. Austria*, 1994; *Walendy c. Germania*, 1995; *Remer c. Germania*, 1995; *Honsik c. Austria*, 1995; *Nationaldemokratische Partei Deutschlands Bezirksverband München-Oberbayern c. Germania*, 1995; *Rebhandl c. Austria*, 1996; *Marais c. Francia*, 1996; *D.I. c. Germania*, 1996; e *Nachtmann c. Austria*, 1998).

145. La Corte ha seguito lo stesso approccio nella causa *Witzsch c. Germania* (dec.), 1999, invocando l'articolo 17 per dichiarare manifestamente infondato il ricorso formulato dal ricorrente relativamente alla condanna che gli era stata inflitta per aver negato l'esistenza delle camere a gas e dei massacri che vi erano stati perpetrati.

146. Nella causa *Gollnisch c. Francia* (dec.), 2011, il ricorrente, un politico di estrema destra e professore universitario, fu sospeso dall'insegnamento e dalla ricerca all'interno dell'università per cinque anni per aver detto in una conferenza stampa che la questione dell'esistenza delle camere a gas nei campi di concentramento e del numero di persone che vi avevano trovato la morte erano argomenti di libera discussione per gli storici. Dopo aver richiamato la sua giurisprudenza relativa all'articolo 17, la Corte ha respinto la doglianza formulata dal ricorrente dal punto di vista dell'articolo 10 in quanto manifestamente infondata, ritenendo che il ricorrente non potesse ignorare che le sue dichiarazioni erano in grado di mettere in dubbio la portata dello sterminio degli Ebrei durante la seconda guerra mondiale, soprattutto

tenuto conto della polemica suscitata all'università dalle opinioni negazioniste e razziste difese da alcuni membri del corpo docente. L'eventuale contributo del ricorrente alle tesi negazioniste e il conseguente disordine all'interno dell'università erano incompatibili con i suoi doveri e le sue responsabilità di docente.

147. Nella causa *Williamson c. Germania* (dec.), 2019, il ricorrente, un vescovo cattolico, fu condannato per aver negato, durante un'intervista, l'esistenza delle camere a gas e i massacri degli Ebrei che vi erano stati perpetrati e anche per aver minimizzato il numero di Ebrei morti nei campi di concentramento nazisti. Questa intervista era stata rilasciata in Germania a un'emittente televisiva svedese. Sebbene fosse a conoscenza del fatto che le sue dichiarazioni erano penalmente perseguibili in Germania ed erano particolarmente suscettibili di essere notate in quel paese, il ricorrente non aveva concluso un accordo specifico con la televisione svedese su un possibile divieto o restrizione dell'uso della registrazione di questa intervista, che del resto ha potuto essere vista in Germania tramite la televisione satellitare o su Internet. Invocando l'articolo 17, la Corte ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato. Essa ha ritenuto che il fatto che il ricorrente avesse cercato di utilizzare il suo diritto alla libertà di espressione allo scopo di promuovere idee contrarie alla lettera e allo spirito della Convenzione costituisse un fattore significativo per valutare la necessità dell'ingerenza rispetto all'articolo 10 (§§ 26-27).

#### **4. Nessun riferimento all'articolo 17**

148. Nelle prime cause relative alla negazione dell'Olocausto, la Commissione non si è basata sull'articolo 17 (*X. c. Germania*, 1982, decisione della Commissione; *T. c. Belgio*, 1983, decisione della Commissione).

149. La Corte non ha invocato l'articolo 17 nelle cause in cui veniva fatto riferimento all'Olocausto ma non alla sua negazione.

150. Nella causa *Hoffer e Annen c. Germania*, 2011, i ricorrenti, degli anti-abortisti, furono condannati per diffamazione per i loro volantini che prendevano di mira un medico con lo slogan «Ieri l'Olocausto, oggi il Bebécausto». Ponendo l'attività esercitata legalmente dal medico sullo stesso piano dei massacri commessi durante l'Olocausto, i ricorrenti avevano gravemente violato i diritti della personalità del medico. La Corte non ha ritenuto necessario basarsi sull'articolo 17 e ha concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 10 in considerazione della specificità della storia tedesca.

151. Nella causa *PETA Deutschland c. Germania*, 2012, la Corte si è occupata di una ingiunzione civile che aveva proibito a un'organizzazione per la difesa dei diritti degli animali di pubblicare manifesti che mostravano fotografie di deportati nei campi di concentramento accanto a immagini di animali allevati in batteria, con i titoli «L'umiliazione finale» e «Quando si tratta di animali, tutti diventano nazisti». Anche se questa campagna d'affissione non aveva lo scopo di umiliare i detenuti dei campi di concentramento, essa li aveva comunque posti sullo stesso piano degli animali e le loro sofferenze erano state così banalizzate e sfruttate al servizio della causa animale. La

Corte non si è basata sull'articolo 17 e ha ritenuto che l'ingiunzione in questione non violasse l'articolo 10.

## **G. Dibattiti storici**

### **1. Non applicazione dell'articolo 17**

152. Nella causa *Lehideux e Isorni c. Francia*, 1998, i ricorrenti furono condannati per aver pubblicato un testo che faceva un'apologia senza riserva del maresciallo Pétain, capo di Stato della Francia di Vichy nel 1940-1944, omettendo di menzionare la sua collaborazione con la Germania nazista, per la quale fu condannato a morte nel 1945. La Corte ha ritenuto che non fosse giustificato applicare l'articolo 17 (§ 58). Per quanto riguarda le argomentazioni avanzate dai ricorrenti in merito al doppio gioco di Philippe Pétain, considerato vantaggioso per i francesi, la Corte ha ritenuto che questo aspetto esulasse dalla categoria dei fatti storici chiaramente accertati – come l'Olocausto – la cui negazione o revisione sarebbe stata sottratta dall'articolo 17 alla tutela dell'articolo 10 (§ 47). Inoltre, i ricorrenti si erano esplicitamente dissociati dalle «atrocità» e dalle «persecuzioni naziste» (§ 53). Per quanto riguarda la loro omissione circa la responsabilità di Philippe Pétain per la deportazione nei campi di sterminio di migliaia di ebrei in Francia, la Corte ha ritenuto che la gravità di questi fatti aumentasse la gravità di qualsiasi tentativo di nasconderli. Tuttavia, in considerazione dei quaranta anni trascorsi da questi eventi e della legittimità dell'obiettivo dei ricorrenti, ossia ottenere un nuovo processo per il maresciallo Pétain, la Corte ha ritenuto che la loro condanna fosse stata sproporzionata, in violazione dell'articolo 10 (§§ 53-56).

153. Nella causa *Fatullayev c. Azerbaïjan*, 2010, il ricorrente, un giornalista, fu condannato alla reclusione per le sue dichiarazioni sul massacro di Khojaly, perpetrato durante il conflitto del Nagorno-Karabakh. Mentre, secondo la versione comunemente accettata, centinaia di civili azeri erano stati uccisi dalle forze armate armene, che avrebbero beneficiato dell'appoggio dell'esercito russo, il ricorrente aveva affermato che non era impossibile che alcuni combattenti azeri avessero ucciso alcune delle vittime e mutilato i loro corpi e che fossero anche responsabili del fallimento degli sforzi dispiegati per prevenire un massacro su larga scala non autorizzando i rifugiati a fuggire attraverso un corridoio umanitario. La Corte non ha applicato l'articolo 17, in quanto il caso in questione non riguardava la negazione o la revisione di fatti storici chiaramente accertati – come l'Olocausto (§ 81). Il ricorrente non aveva tentato di negare la realtà dei massacri, di scagionare coloro che erano comunemente considerati i colpevoli, di minimizzare le rispettive responsabilità o di approvare in altro modo i loro atti. Non aveva neanche cercato di umiliare o degradare/sminuire le vittime di Khojaly mettendo in dubbio la gravità delle sofferenze inflitte loro (§§ 81 e 98). La Corte ha infine concluso che vi era stata violazione dell'articolo 10, in quanto non era stato dimostrato in modo convincente che le dichiarazioni contestate fossero discriminatorie nei confronti delle persone che avevano agito in qualità di procuratori privati nella causa del ricorrente. Inoltre, l'imposizione di una pena detentiva per un reato di stampa sarebbe compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti solo in circostanze eccezionali, ad esempio nei casi di discorsi di odio o di incitamento alla violenza (§ 103).

154. La causa *Perinçek c. Svizzera* [GC] (2015) riguardava la condanna penale inflitta a un politico turco per aver espresso pubblicamente in Svizzera l'opinione secondo la quale i massacri e le deportazioni di massa subiti dagli Armeni per mano dell'Impero ottomano all'inizio del XX secolo non costituivano un genocidio e il presunto genocidio armeno era una «menzogna internazionale» «inventata dagli imperialisti». Concludendo che vi era stata violazione dell'articolo 10, la Corte non ha riscontrato alcuna ragione per applicare l'articolo 17. In primo luogo, i discorsi del ricorrente, valutati nel loro insieme oltre che nel loro contesto immediato e più generale, non potevano essere assimilati ad una forma di incitamento all'odio, alla violenza o all'intolleranza nei confronti degli Armeni. Il ricorrente non aveva espresso disprezzo o odio per le vittime, non aveva trattato gli Armeni come bugiardi, non aveva usato termini ingiuriosi nei loro confronti o cercato di farne una caricatura (§ 246). Non aveva neanche relativizzato la gravità di questi tragici eventi o cercato di presentarli come giusti (§ 240). In secondo luogo, nonostante la notevole importanza che la comunità armena attribuiva alla qualificazione di genocidio di quegli eventi, la Corte non può accettare che i discorsi del ricorrente, che riguardavano «gli imperialisti», fossero così lesivi per la dignità delle vittime e dei loro discendenti da richiedere misure penali in Svizzera, soprattutto in considerazione del loro impatto piuttosto limitato e dei novanta anni trascorsi da quegli eventi (§§ 250, 252 e 254). In terzo luogo, contrariamente a quanto accaduto nelle cause di negazione dell'Olocausto, non esisteva un legame diretto tra la Svizzera e i massacri in questione, e il contesto non imponeva di presumere automaticamente delle finalità razziste e antidemocratiche. Né vi era nulla che permettesse di dedurre tali finalità o aspettarsi gravi attriti a questo proposito tra Turchi e Armeni residenti in Svizzera (§§ 234 e 243-244).

## **2. L'articolo 17 utilizzato come aiuto all'interpretazione**

155. Nella causa *Chauvy e altri c. Francia*, 2004, i ricorrenti furono riconosciuti colpevoli di diffamazione pubblica per aver scritto e pubblicato un libro che, nel suo insieme, facendo delle insinuazioni, tendeva a suggerire che, durante la seconda guerra mondiale, alcuni importanti membri della Resistenza francese avevano tradito il loro capo ed erano quindi responsabili del suo arresto, della sua tortura e della sua morte. La Corte non ha ritenuto utile far entrare in gioco l'articolo 17, in quanto la causa in questione non rientrava nella categoria dei fatti storici chiaramente accertati, come l'Olocausto. Tuttavia, ha ritenuto che l'ingerenza lamentata fosse conforme all'articolo 10, in quanto il libro non aveva rispettato le regole essenziali del metodo storico e faceva delle insinuazioni particolarmente gravi (§§ 77-80).

## Allegato

L'articolo 17 applicato ai gruppi e agli individui – il suo utilizzo in combinato disposto con altre disposizioni della Convenzione

Altre disposizioni della Convenzione	Art. 17 non applicabile	Art. 17 applicato direttamente	Art. 17 non applicato	Riferimento esplicito o implicito all'art. 17
Articolo 5	<i>Lawless c. Irlanda (n. 3)</i>			
Articolo 6	<i>Lawless c. Irlanda (n. 3)</i> <i>Varela Geis c. Spagna</i> <i>Marini c. Albania</i> <i>Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania (dec.)</i>			
Articolo 7	<i>Ould Dah c. Francia (dec.)</i>			
Articolo 9		<i>Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania (dec.)</i> <i>Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia</i> <i>Partito comunista (KPD) c. Germania, decisione della Commissione</i>		<i>Karatas e Sari c. Francia, decisione della Commissione</i>
Articolo 10		<i>Pavel Ivanov c. Russia (dec.)</i> <i>Belkacem c. Belgio (dec.)</i> <i>M'Bala M'Bala c. Francia (dec.)</i> <i>Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania (dec.)</i> <i>Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia</i> <i>Partito comunista (KPD) c. Germania, decisione della Commissione</i> <i>Norwood c. Regno</i>	<i>Palusinski c. Polonia (dec.)</i> <i>Rubins c. Lettonia</i> <i>Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda</i> <i>Leroy c. Francia</i> <i>Orban e altri c. Francia</i> <i>Stern Taulats e Roura Capellera c. Spagna</i> <i>Bingöl c. Turchia</i> <i>Vajnai c. Ungheria</i> <i>Fratanoló c.</i>	<i>Stomakhin c. Russia</i> <i>Purcell e altri c. Irlanda, decisione della Commissione</i> <i>Karatas e Sari c. Francia, decisione della Commissione</i> <i>Gündüz c. Turchia (dec.)</i> <i>Kaptan c. Svizzera (dec.)</i> <i>Fáber c. Ungheria</i> <i>Jersild c. Danimarca</i> <i>R.L. c. Svizzera</i>

		<p><i>Unito</i> (dec.)</p> <p><i>Garaudy c. Francia</i> (dec.)</p> <p><i>Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi Bassi</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>Witzsch c. Germania</i> (n. 2) (dec.)</p> <p><i>Roj TV A/S c. Danimarca</i> (dec.)</p>	<p><i>Ungheria</i></p> <p><i>De Becker c. Belgio</i>, rapporto della Commissione</p> <p><i>Féret c. Belgio</i></p> <p><i>Perinçek c. Svizzera</i> [GC]</p> <p><i>Ibragim Ibragimov e altri c. Russia</i></p> <p><i>Soulas e altri c. Francia</i></p> <p><i>Lehideux e Isorni c. Francia</i></p> <p><i>Fatullayev c. Azerbaijan</i></p> <p><i>Ifandiev c. Bulgaria</i></p>	<p>(dec.)</p> <p><i>Molnar c. Romania</i> (dec.)</p> <p><i>Seurat c. Francia</i> (dec.)</p> <p><i>Chauvy e altri c. Francia</i></p> <p><i>Witzsch c. Germania</i> (dec.)</p> <p><i>Gollnisch c. Francia</i> (dec.)</p> <p><i>Williamson c. Germania</i> (dec.)</p> <p><i>Šimunić c. Croazia</i> (dec.)</p> <p><i>Kühnen c. Germania</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>X. c. Austria</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>H., W., P. e K. c. Austria</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>Ochensberger c. Austria</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>Schimanek c. Austria</i> (dec.)</p> <p><i>F.P. c. Germania</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>Walendy c. Germania</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>Remer c. Germania</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>Honsik c. Austria</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>Nationaldemokratische Partei Deutschlands Bezirksverband München-Oberbayern c. Germania</i>, decisione della Commissione</p>
--	--	---	---	--

				<p><i>Rebhandl c. Austria</i></p> <p><i>Marais c. Francia</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>D.I. c. Germania</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>Nachtmann c. Austria</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>Katamadze c. Georgia</i> (dec.)</p>
Articolo 11		<p><i>Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania</i> (dec.)</p> <p><i>Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia</i></p> <p><i>W.P. e altri c. Polonia</i> (dec.)</p> <p><i>Partito comunista (KPD) c. Germania</i>, decisione della Commissione</p>	<p><i>Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia</i></p> <p><i>Partito socialista e altri c. Turchia</i></p> <p><i>Partito della libertà e della democrazia (ÖZDEP) c. Turchia</i> [GC]</p> <p><i>Sidiropoulos e altri c. Grecia</i></p> <p><i>Associazione di cittadini «Radko» e Paunkovski c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia</i></p> <p><i>Partidul Comunistilor (Nepeceristi) e Ungureanu c. Romania</i></p> <p><i>Vona c. Ungheria</i></p>	<p><i>Herri Batasuna e Batasuna c. Spagna</i></p> <p><i>Karatas e Sari c. Francia</i>, decisione della Commissione</p> <p><i>Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia</i> [GC]</p>
Articolo 13		<p><i>Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania</i> (dec.)</p>		
Articolo 14		<p><i>Pavel Ivanov c. Russia</i> (dec.)</p> <p><i>Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia</i></p> <p><i>Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania</i> (dec.)</p> <p><i>Norwood c. Regno Unito</i> (dec.)</p> <p><i>W.P. e altri c.</i></p>		<p><i>H., W., P. e K. c. Austria</i>, decisione della Commissione</p>

		<i>Polonia</i> (dec.)		
Articolo 35 § 3 a) Ricorso abusivo				<i>Koch c. Polonia</i> (dec.)
Articolo 1 del Protocollo n. 1				<i>Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania</i> (dec.)
Articolo 3 del Protocollo n. 1		<i>Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi Bassi</i> , decisione della Commissione	<i>Paksas c. Lituania</i> [GC]	<i>Ždanoka c. Lettonia</i> [GC]

## Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente guida rinvia a sentenze e decisioni emesse dalla Corte, nonché a decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»).

Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Le sentenze camerale non «definitive», nel senso dell'articolo 44 della Convenzione, alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate nel seguente elenco con un asterisco (\*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione è così formulato: «La sentenza di una Camera diviene definitiva a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43». Se il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza camerale diverrà nulla e la Grande Camera emetterà successivamente una sentenza definitiva.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della presente guida rimandano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>), che consente di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni di Grande Camera, di camera e di comitato, cause comunicate, pareri consultivi e massime estratte dal Bollettino di informazione sulla giurisprudenza), nonché a quella della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri. Alcune decisioni della Commissione non sono presenti nella banca dati HUDOC e sono disponibili solo in versione cartacea nel pertinente volume dell'Annuario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte emette le sue sentenze e decisioni in inglese e/o in francese, le due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC permette anche di accedere a traduzioni di alcune delle principali cause della Corte in più di trenta lingue non ufficiali. Inoltre, contiene dei link verso un centinaio di raccolte di giurisprudenza online prodotte da terzi.

—A—

*Ashingdane c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, serie A n. 93  
*Associazione di cittadini «Radko» e Paunkovski c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, n. 74651/01, CEDU 2009

—B—

*Balsytė-Lideikienė c. Lituania*, n. 72596/01, 4 novembre 2008  
*Belkacem c. Belgio* (dec.), n. 34367/14, 27 giugno 2017  
*Bingöl c. Turchia*, n. 36141/04, 22 giugno 2010  
*Bîrsan c. Romania* (dec.), n. 79917/13, 2 febbraio 2016

—C—

*Campbell e Cosans c. Regno Unito*, 25 febbraio 1982, serie A n. 48  
*Campbell e Fell c. Regno Unito*, 28 giugno 1984, serie A n. 80  
*Chauvy e altri c. Francia*, n. 64915/01, CEDU 2004-VI  
*Contrada c. Italia*, n. 27143/95, decisione della Commissione del 14 gennaio 1997, Décisions et rapports (DR) 88-A

—D—

*D.I. c. Germania*, n. 26551/95, decisione della Commissione del 26 giugno 1996  
*De Becker c. Belgio*, n. 214/56, rapporto della Commissione dell'8 gennaio 1960, serie B n. 2  
*Delfi AS c. Estonia* [GC], n. 64569/09, CEDU 2015

—E—

*E.S. c. Austria*, n. 38450/12, 25 ottobre 2018  
*Engel e altri c. Paesi Bassi*, 8 giugno 1976, serie A n. 22  
*Erdel c. Germania* (dec.), n. 30067/04, 13 febbraio 2007

—F—

*F.P. c. Germania*, n. 19459/92, decisione della Commissione del 29 marzo 1993  
*Fáber c. Ungheria*, n. 40721/08, 24 luglio 2012  
*Fatullayev c. Azerbaijan*, n. 40984/07, 22 aprile 2010  
*Féret c. Belgio*, n. 15615/07, 16 luglio 2009  
*Fratanoló c. Ungheria*, n. 29459/10, 3 novembre 2011

—G—

*Garaudy c. Francia* (dec.), n. 65831/01, CEDU 2003-IX  
*Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi Bassi*, nn. 8348/78 e 8406/78, decisione della Commissione dell'11 ottobre 1979, DR 18  
*Golder c. Regno Unito*, 21 febbraio 1975, serie A n. 18  
*Gollnisch c. Francia* (dec.), n. 48135/08, 7 giugno 2011  
*Gündüz c. Turchia* (dec.), n. 59745/00, CEDU 2003-XI  
*Gündüz c. Turchia*, n. 35071/97, CEDU 2003-XI

—H—

*H., W., P. e K. c. Austria*, n. 12774/87, decisione della Commissione del 12 ottobre 1989, DR 62  
*Herri Batasuna e Batasuna c. Spagna*, nn. 25803/04 e 25817/04, CEDU 2009  
*Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania* (dec.), n. 31098/08, 12 giugno 2012  
*Hoffer e Annen c. Germania*, nn. 397/07 e 2322/07, 13 gennaio 2011  
*Honsik c. Austria*, n. 25062/94, decisione della Commissione del 18 ottobre 1995, DR 83-B

—I—

*Ibragim Ibragimov e altri c. Russia*, nn. 1413/08 e 28621/11, 28 agosto 2018  
*Ifandiev c. Bulgaria* [Comitato], n. 14904/11, 18 aprile 2019  
*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, serie A n. 25

—J—

*Jersild c. Danimarca*, 23 settembre 1994, serie A n. 298

—K—

*Kaptan c. Svizzera* (dec.), n. 55641/00, 12 aprile 2001  
*Karatas e Sari c. Francia*, n. 38396/97, decisione della Commissione del 21 ottobre 1998  
*Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, nn. 26261/05 e 26377/06, 14 marzo 2013  
*Katamadze c. Georgia* (dec.), n. 69857/01, 14 febbraio 2006  
*Koch c. Polonia* (dec.), n. 15005/11, 7 marzo 2017  
*Kudrevičius e altri c. Lituania* [GC], n. 37553/05, CEDU 2015  
*Kühnen c. Germania*, n. 12194/86, decisione della Commissione del 12 maggio 1988, DR 56

—L—

*Lawless c. Irlanda*, n. 332/57, rapporto della Commissione del 19 dicembre 1959, serie B n. 1  
*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1° luglio 1961, serie A n. 3  
*Le Pen c. Francia* (dec.), n. 18788/09, 20 aprile 2010  
*Lehideux e Isorni c. Francia*, 23 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VII  
*Leroy c. Francia*, n. 36109/03, 2 ottobre 2008

—M—

*M'Bala M'Bala c. Francia* (dec.), n. 25239/13, CEDU 2015  
*Marais c. Francia*, n. 31159/96, decisione della Commissione del 24 giugno 1996, DR 86-B  
*Marini c. Albania*, n. 3738/02, 18 dicembre 2007  
*Mirojubovs e altri c. Lettonia*, n. 798/05, 15 settembre 2009  
*Molnar c. Romania* (dec.), n. 16637/06, 23 ottobre 2012  
*Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], n. 11138/10, 23 febbraio 2016

—N—

*Nachtmann c. Austria*, nn. 36773/97 e 36773/97, decisione della Commissione del 9 settembre 1998  
*Nationaldemokratische Partei Deutschlands Bezirksverband München-Oberbayern c. Germania*, n. 25992/94, decisione della Commissione del 29 novembre 1995, DR 84-B  
*Nix c. Germania* (dec.), n. 35285/16, 13 marzo 2018  
*Norwood c. Regno Unito* (dec.), n. 23131/03, CEDU 2004-XI

—O—

*Ochensberger c. Austria*, n. 21318/93, decisione della Commissione del 2 settembre 1994  
*Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, 29 ottobre 1992, serie A n. 246-A  
*Orban e altri c. Francia*, n. 20985/05, 15 gennaio 2009  
*Ould Dah c. Francia* (dec.), n. 13113/03, CEDU 2009

—P—

*Paksas c. Lituania* [GC], n. 34932/04, CEDU 2011  
*Palusinski c. Polonia* (dec.), n. 62414/00, CEDU 2006-XIV

*Partidul Comunistilor (Nepeceristi) e Ungureanu c. Romania*, n. 46626/99, CEDU 2005-I  
*Partito comunista (KPD) c. Germania*, n. 250/57, decisione della Commissione del 20 luglio 1957  
*Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia*, 30 gennaio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I  
*Partito della libertà e della democrazia (ÖZDEP) c. Turchia* [GC], n. 23885/94, CEDU 1999-VIII  
*Partito socialista e altri c. Turchia*, 25 maggio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-III  
*Pavel Ivanov c. Russia* (dec.), n. 35222/04, 20 febbraio 2007  
*Perinçek c. Svizzera* [GC], n. 27510/08, CEDU 2015  
*PETA Deutschland c. Germania*, n. 43481/09, 8 novembre 2012  
*Petropavlovskis c. Lettonia*, n. 44230/06, CEDU 2015  
*Preda e Dardari c. Italia* (dec.), nn. 28160/95 e 28382/95, CEDU 1999-II  
*Purcell e altri c. Irlanda*, n. 15404/89, decisione della Commissione del 16 aprile 1991, DR 70

—R—

*R.L. c. Svizzera* (dec.), n. 43874/98, 25 novembre 2003  
*Rebhandl c. Austria*, n. 24398/94, decisione della Commissione del 16 gennaio 1996  
*Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], nn. 41340/98 e altri 3, CEDU 2003-II  
*Remer c. Germania*, n. 25096/94, decisione della Commissione del 6 settembre 1995, DR 82-B  
*Roj TV A/S c. Danimarca* (dec.), n. 24683/14, 17 aprile 2018  
*Rubins c. Lettonia*, n. 79040/12, 13 gennaio 2015

—S—

*S.A.S. c. Francia* [GC], n. 43835/11, CEDU 2014  
*Schimanek c. Austria* (dec.), n. 32307/96, 1° febbraio 2000  
*Seurot c. Francia* (dec.), n. 57383/00, 18 maggio 2004 <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62753>  
*Sidiropoulos e altri c. Grecia*, 10 luglio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-IV  
*Šimunić c. Croazia* (dec.), n. 20373/17, 22 gennaio 2019  
*Smajić c. Bosnia Erzegovina* (dec.), n. 48657/16, 16 gennaio 2018  
*Soulas e altri c. Francia*, n. 15948/03, 10 luglio 2008  
*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 23 settembre 1982, serie A n. 52  
*Stern Taulats e Roura Capellera c. Spagna*, nn. 51168/15 e 51186/15, 13 marzo 2018  
*Stomakhin c. Russia*, n. 52273/07, 9 maggio 2018  
*Sürek c. Turchia (n. 1)* [GC], n. 26682/95, CEDU 1999-IV

—T—

*T. c. Belgio*, n. 9777/82, decisione della Commissione del 14 luglio 1983, DR 34

—U—

*Ulusoy e altri c. Turchia*, n. 34797/03, 3 maggio 2007

—V—

*Vajnai c. Ungheria*, n. 33629/06, CEDU 2008  
*Varela Geis c. Spagna*, n. 61005/09, 5 marzo 2013  
*Vejdeland e altri c. Svezia*, n. 1813/07, 9 febbraio 2012  
*Vogt c. Germania*, 26 settembre 1995, serie A n. 323  
*Vona c. Ungheria*, n. 35943/10, CEDU 2013

—W—

*W.P. e altri c. Polonia* (dec.), n. 42264/98, CEDU 2004-VII  
*Walendy c. Germania*, n. 21128/93, decisione della Commissione dell'11 gennaio 1995, DR 80-B  
*Williamson c. Germania* (dec.), n. 64496/17, 8 gennaio 2019  
*Witzsch c. Germania* (dec.), n. 41448/98, 20 aprile 1999  
*Witzsch c. Germania (n. 2)* (dec.), n. 7485/03, 13 dicembre 2005

—X—

*X. c. Austria*, n. 1747/62, decisione della Commissione del 13 dicembre 1963  
*X. c. Germania*, n. 9235/81, decisione della Commissione del 16 luglio 1982, DR 29  
*X., Y. e Z. c. Regno Unito*, n. 9285/81, decisione della Commissione del 6 luglio 1982, DR 29

—Y—

*Yazar e altri c. Turchia*, nn. 22723/93 e altri 2, CEDU 2002-II

—Z—

*Zana c. Turchia*, 25 novembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VII  
*Ždanoka c. Lettonia* [GC], n. 58278/00, CEDU 2006-IV

